

 AEM Cremona SpA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 “Responsabilità amministrativa della Società”	
	Servizio: ANTICORRUZIONE	

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
“Responsabilità amministrativa della Società”**

Documenti Allegati:

- **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 – 2026:** Viene allegato il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
- **Codice Etico ed Organigramma Aziendale:** Si allegano il vigente Codice Etico e l’attuale Organigramma Aziendale.

Approvato dal CDA in data 18.06.2019

Revisione n. 01 – Approvata dal CDA in data 19.07.2021

Revisione n. 02 – Approvata dal CDA in data 25.10.2021

Revisione n. 03 – Approvata dal CDA in data 25.01.2023

Revisione N. 04 – Approvata dal CDA in data 31.01.2024

INDICE

1	PARTE GENERALE	4
1.1	Premessa	4
1.2	Presentazione della società	4
1.3	DLgs 231 / 2001, persone giuridiche e fisiche, la specificità di AEM SPA, contesto esterno ed interno (rinvio), responsabilità e sanzioni a carico	11
1.4	I reati ex DLgs 231 / 2001 di cui prevenire la commissione attraverso il modello	15
1.5	L' esclusione dalle responsabilità della persona giuridica; l'organismo di vigilanza (OdV)	15
1.6	Le sanzioni a carico dei dipendenti e degli altri soggetti interessati	19
1.7	Codice etico, protocolli generali e protocolli specifici	23
1.8	Whistleblowing	25
1.9	Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. N. 231/2001 e il piano anticorruzione	26
1.10	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	29
2	PARTE SPECIALE	32
2.1	Riassunto dei reati per gruppo (elenco articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001)	32
2.2	Descrizione di ciascun reato (sviluppo degli articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001);	34
2.2.1	Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.	35
2.2.2	Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	40
2.2.3	Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	46
2.2.4	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	50
2.2.5	Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.	55
2.2.6	Art. 25-bis. Delitti contro l'industria e il commercio	58
2.2.7	Art. 25-ter Reati societari	60
2.2.8	Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	67
2.2.9	Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	71
2.2.10	Art. 25-sexies - Abusi di mercato	75
2.2.11	Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	78
2.2.12	Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	95
2.2.13	Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	97
2.2.14	Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	98
2.2.15	Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	102
2.2.16	Art. 25-undecies - Reati ambientali	103
2.2.17	Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare	116
2.2.18	Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia	118
2.2.19	Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.	118
2.2.20	Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari	121
2.2.21	Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando.	124
2.2.22	Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale.	125
2.2.23	Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	127
2.2.24	Art. 26-Delitti tentati	127
2.3	Tabella per reato relativa alla valutazione dell'indice sintetico di rischio	128

3	ALLEGATI	131
3.1	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 – 2026	131
3.2	Codice Etico ed Organigramma Aziendale	131

1 PARTE GENERALE

1.1 Premessa

Il presente modello ex DLgs 231 / 2001 di AEM SpA, per come revisionato, entra in vigore dalla data di sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Come previsto nella precedente versione del Modello ex DLgs 231 / 2001 la Società si è dotata di un proprio Codice Etico approvato dal CDA in data 19.07.2021 ed in data 15.03.2022 nella versione attuale.

Come evidenziato nella Determinazione ANAC n. 1134 del 08.11.2017 (*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*), l'Autorità nazionale anticorruzione auspica una forte integrazione tra modello ex DLgs 231 / 2001 in senso stretto e piano della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti (ex Legge 190 / 2012, DLgs 33 / 2013, DLgs 97 / 2016); il piano anticorruzione di AEM SpA è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/01/2024 ed è allegato per memoria al presente modello.

Il presente modello è inoltre aggiornato in virtù dell'approvazione in data 13 Luglio 2023 da parte del CdA aziendale del nuovo regolamento in materia di whistleblowing, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

1.2 Presentazione della società

Si riporta in questa sezione la descrizione della società in analogia a quanto riportato nel Piano triennale di Prevenzione della corruzione.

AEM Cremona SpA è una società in house di proprietà del Comune di Cremona che si occupa della gestione dei seguenti servizi nell'ambito del territoriale comunale:

- Attività strumentali (in misura di quanto finanziato dal Comune di Cremona)
 - ✓ Operazioni di sgombero della neve e ghiaccio delle strade cittadine.
 - ✓ Gestione varchi e rilascio permessi di accesso alla zona a traffico limitato (ZTL) della Città di Cremona.
 - ✓ Manutenzione e Realizzazione di segnaletica stradale nel Comune.
 - ✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di Cremona.
 - ✓ Progettazione di infrastrutture e pertinenze stradali per il Comune di Cremona;
 - ✓ Controllo scavi e ripristini eseguiti dai gestori delle reti tecnologiche interrato operativi sul territorio comunale;
 - ✓ Esecuzione operazioni cimiteriali per il Comune di Cremona.
 - ✓ Gestione e manutenzione del Verde Pubblico;
 - ✓ Gestione Tecnica Impianti d'illuminazione pubblica e semaforici Comunali;
- Servizi pubblici:
 - ✓ Gestione aree di sosta.
 - ✓ Gestione Polo della Cremona.

Gli Organi della società sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organo di Revisione e l'Organismo di Vigilanza.

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni obbligano tutti i soci. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dal Vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano.

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie occorre la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale, più un'azione. Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie occorre la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

L'assemblea societaria esercita le funzioni deliberative ed in particolare:

- nomina e revoca i Consiglieri di amministrazione che non siano direttamente nominati dal Comune di Cremona
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico
- nomina e revoca i sindaci che non siano direttamente nominati dal Comune di Cremona ed il Presidente del Collegio Sindacale
- determina i compensi degli Amministratori o dell'Amministratore Unico e dei Sindaci, fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed il divieto di corrispondere di trattamento di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- delibera l'azione di responsabilità degli Amministratori, o dell'Amministratore Unico e dei sindaci nonché dell'organo di revisione;
- nomina eventualmente il Direttore Generale.
- approva convenzioni e contratti per l'affidamento dei servizi da parte degli Enti soci;
- approva i piani finanziari e gli investimenti di medio - lungo termine, nonché del budget di esercizio;
- approva gli investimenti di qualsiasi natura e le cessioni immobiliari superiori ad un milione di euro, se non compresi nei piani e nei budget di cui al punto precedente;
- approva l'affitto, la cessione e dismissione di rami di azienda;
- approva l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione della società, essendo ad esso demandato di compiere gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge e quelli riservati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio specifica i poteri del Direttore Generale, se nominato dall'Assemblea, nonché i relativi compensi; è fatto divieto di corrispondere al Direttore Generale ed agli eventuali Dirigenti trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza ex art. 2125 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dai sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione è convocato comunque ogni

quattro mesi, per esaminare l'andamento della società. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni a uno solo dei suoi componenti, terminandone i poteri e la relativa remunerazione. Resta salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione delle Partecipazioni: A2A Spa (multiutility dei territori), Autostrade Centropadane SpA e Stradivaria SpA (Concessionario della costruenda autostrada Cremona – Mantova).

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla persona designata per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera. La rappresentanza della società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Possono essere nominati procuratori per determinati atti o categorie di atti ed in ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Comune di Cremona ha diritto, ai sensi dell'art. 2449 c.c., a procedere alla nomina diretta di un numero di Sindaci proporzionale all'entità della relativa partecipazione, astenendosi conseguentemente nelle votazioni in assemblea per la nomina dei restanti. Fra i Sindaci nominati dal Comune di Cremona l'assemblea nomina il Presidente del Collegio sindacale.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea.

L'assemblea affida la revisione legale ad un organo di revisione, distinto dal Collegio Sindacale, costituito.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri, di cui due membri esterni ed uno interno. L'OdV si riunisce almeno quattro volte l'anno e la durata della carica è triennale. L'OdV è chiamato a vigilare sull'effettivo ed efficace funzionamento del presente Modello, attivando le procedure di controllo previste ed effettuando verifiche periodiche e a campione sulle aree di rischio; svolge altresì le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi della Determinazione ANAC n. 1134/2017, quali l'attestazione degli obblighi di pubblicazione e la ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

La società è strutturata in tre macro-aree operative principali dipendenti dalla Direzione Generale (Direzione Servizi in staff – Direzione Tecnica – Direzione Patrimonio e Logistica) ciascuna affidata al coordinamento da parte di un Responsabile Aziendale individuato tra i dipendenti in struttura.

La società fa ricorso ad alcuni affidamenti esterni per il soddisfacimento delle necessità non servibili con personale interno, per motivi di competenza, capienza od opportunità, come ad esempio per le figure di Responsabile del Trattamento dei Dati, Responsabile per la Protezione dei Dati, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro, Segreteria Presidenza e CDA.

A far tempo da Ottobre 2020 è avvenuta l'introduzione in Azienda di una posizione Dirigenziale, cui è stata affidata la funzione di Direzione Generale, fino a tale data ricoperta ad interim dalla Presidenza. La Direzione Generale è fornita di apposite procure e deleghe gestionali funzionali all'operatività societaria, le cui principali sono: datore di lavoro per la materia igiene e sicurezza sul lavoro, coordinamento e direzione tecnica-operativa delle attività e degli uffici societari, direzione e coordinamento del personale, gestione

delle procedure di acquisto, stipulazione di contratti e assunzione del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Questo nuovo assetto organizzativo consente una migliore definizione e segregazione delle competenze spettanti agli organi deputati alle funzioni di indirizzo politico – amministrativo e gli organi deputati alla gestione aziendale. La struttura è composta da 48 dipendenti a copertura delle aree di competenza come rappresentata nell’organigramma funzionale allegato.

Le attività aziendali si svolgono in più sedi dislocate sul territorio del Comune di Cremona ed in particolare:

SEDI AZIENDALI	
Sede legale e amministrativa - Presidenza e CDA	Via Persico n. 31 Cremona
Sede operativa Segnaletica, Sosta, Verde.	Via Postumia n. 102, Cremona
Polo della Cremazione e Gestioni Cimiteriali.	Via Dei Cipressi n. 8, Cremona

I livelli di tecnologia ed automazione Aziendali risultano adeguati con riferimento all’informatica personale (utilizzo di programmi di elaborazione da parte dei singoli), come pure per quanto riguarda l’automazione dei processi condivisi, tramite l’impiego di sistemi informativi gestionali che favoriscono l’individuazione delle responsabilità in riferimento a ciascuna funzione aziendale e nella gestione delle interfacce presso i fornitori ed i clienti. L’azienda ha proceduto all’informatizzazione di molteplici processi tra i più sensibili in termini di trasparenza e prevenzione della corruzione tra i quali si ritiene utile evidenziare: la piattaforma e-procurement, il sistema di gestione amministrativa/contabile, il sistema per la gestione delle pubblicazioni nella sezione “Società Trasparente”, il software per la gestione delle segnalazioni di illeciti (Whistleblowing), il software per la gestione dell’intero processo di cremazione al Polo della Cremazione, il software per la rilevazione e gestione delle presenze del personale. Per quanto riguarda le attività strumentali consolidate (strade, segnaletica, antighiaccio e sgombero neve) l’azienda è dotata di sistemi informatizzati di gestione e rendicontazione degli interventi che integrano funzionalità di georeferenziazione e Smart Tracking, ormai estesi anche alle ulteriori attività da ultimo incorporate in azienda (Verde Pubblico e Gestioni Cimiteriali).

Il repertorio dei principali sistemi software impiegati è dettagliato nel seguito:

SETTORE AEM	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE SOFTWARE / APPLICATIVO	NOME SOFTWARE / APPLICATIVO	DESCRIZIONE AMBITO DEL SOFTWARE / APPLICATIVO
PROTOCOLLO (PRT) - AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO (AFC)	ZUCCHETTI - SAGE SISTEMI Via del Macello, 26,26013 Crema, Italia	AD HOC INFINITY	ARCHIVIO PROTOCOLLO - GESTIONE AMMINISTRATIVA (Contabilità, Fatturazione, Ordini, Budget ...)

PROTOCOLLO (PRT)	AGOMIR SPA C.so Promessi Sposi, 72 – 23900 Lecco, Italia	INTEGRA	ARCHIVIO PROTOCOLLO
PROTOCOLLO (PRT)	BLUENEXT s.r.l. – Viale XXIII Settembre 1845, 95, 47921 Rimini	ADIUTO / DELTA PI	GESTIONE DOCUMENTALE / PROTOCOLLO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO (AFC)	BRESCIA INFORMATICA S.R.L. – Via L'Aquila 12/B – 25125 Brescia, Italia	PASSCOM	GESTIONE FISCALE
STRADE (STR) - SEGNALETICA (SEG) - VERDE (VER) – CIMITERO (CIM)	GEIAS SRL - VIA COLOMBO 101 - 29121 PIACENZA (PC), Italia	GEIAS IDEA	GESTIONE RICHIESTE INTERVENTO, MONITORAGGIO INTERVENTI, RENDICONTAZIONE
STRADE (STR)	TEAMSYSTEM Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU)	STR VISION CPM	GESTIONE CONTABILITA' CANTIERI / LAVORI
NEVE E GHIACCIO (NEV)	ENGIM SRL - VIA S. ALLENDE 111/a – 41122 MODENA (MO), Italia	ENGIM SRL	GESTIONE ESECUZIONE SERVIZIO, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE - TRAKING MEZZI
TRASPARENZA (TRA)	DigitalPA S.r.l., via S. Tommaso d'Aquino 18/A, 09134 Cagliari (CA), Italia	TRASPARENZA PA	GESTIONE PORTALE "SOCIETA' TRASPARENTE"
TRASPARENZA (TRA)	DigitalPA S.r.l., via S. Tommaso d'Aquino 18/A, 09134 Cagliari (CA), Italia	ACCESSO CIVICO	Accesso Civico Accesso Generalizzato Accesso Documentale Registro di accesso
RPCT	DigitalPA S.r.l., via S. Tommaso d'Aquino 18/A, 09134 Cagliari (CA), Italia	SEGNALAZION E ILLECITI - WHISTLEBLO WING	Gestione segnalazioni di illeciti o irregolarità
PERSONALE (PER)	INAZ SRL - Viale Monza 268 - 20128 MILANO (MI), Italia	INAZ SRL	GESTIONE CONTROLLO PRESENZE
GARE ACQUISTI - (APP)	MAGGIOLI s.p.a., Via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo	Piattaforma "Appalti e	Piattaforma e- procurement

	di Romagna (RN), Italia	contratti"	
POLO CREMAZIONE (CRM)	ABACO s.r.l., Via Montegrappa 3, 61121 Pesaro	ABAFENIX	- Prenotazione - Tracciamento dell'intero processo di cremazione - Fatturazione
GESTIONE SOSTA CITTADINA (STS)	GEIAS SRL - VIA COLOMBO 101 - 29121 PIACENZA (PC), Italia	GEIAS PARKING HUB	Controllo stato pagamento soste in corso mediante APP
GESTIONE SOSTA CITTADINA (STS)	Flowbird Italia srl - via Ripamonti 89 - 20141 Milano (MI)	Smartfolio	Gestione parcometri Flowbird (n° 4) stato- incasso-anomalie
GESTIONE SOSTA CITTADINA (STS)	HUB Italia srl - via Santa Maria 91/92 - 20093 Cologno Monzese (MI)	ZEAG	Gestione sistema pagamento installato presso parcheggi in struttura (n°2) stato- incasso-anomalie
INFORMATION TECHNOLOGY (IFT)	CRIT scarl – Via dell'Innovazione Digitale 3 – 26100 Cremona	DUEPER STUDIO	Gestione Sito WEB AEM Cremona SpA
SIRIO WEB (ZTL)	SAFETY21 – VIA CHOPIN 12 – 00144 ROMA	SAFETY21 SRL	Gestione transiti ZTL
FILE MAKER (ZTL)	Panni Michele		Registrazione e gestione dati permessi ZTL
SIRPEDE	Panni Michele		Ricerca e visualizzazione permessi definitivi
GESTIONE ADEMPIMENTI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	Logic Sistemi S.r.l.	AimSafe	Gestione degli aspetti legati alla salute e sicurezza sul lavoro

Circa la cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, non risultano eventi da segnalare sia con riferimento agli amministratori in carica, sia con riferimento ai dipendenti dell'azienda.

L'Azienda per far fronte alle esigenze organizzative, di gestione, di prevenzione della corruzione, si è dotata di un sistema di Regolamenti e Procedure organizzative elencate nel seguito, ed oggetto di periodica revisione.

La Direzione di AEM CREMONA S.p.A. considera di primaria importanza la qualità dei servizi offerti oltre alla sicurezza delle condizioni di lavoro e ritiene necessario definire al proprio interno regole precise di comportamento che indirizzino l'attività del complesso aziendale verso la massima soddisfazione del Cliente, dei propri collaboratori e più in generale, di tutte le parti interessate. Per tali motivi l'Azienda ha deciso di implementare un Sistema di Gestione Integrato (SGI) di Qualità e Sicurezza, certificato da Ente Terzo accreditato (Certificati N° IQ-0723-02 del 10/07/23 UNI EN ISO 9001:2015 e N° IS-0723-01 del 4/07/23 UNI ISO 45001:2018).

Nel seguito una sintesi dei Regolamenti e delle procedure attualmente vigenti in azienda:

REGOLAMENTI VIGENTI	
REG001	REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
REG002	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI
REG003	REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA
REG004	REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
REG005	PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
REG006	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CDA
REG007	REGOLAMENTO PER ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO
REG008	REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIMBORSO DEI COSTI DI RILASCIO DI COPIE A SEGUITO DELL'ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO, GENERALIZZATO
REG009	REGOLAMENTO DISCIPLINA PERSONALE
REG010	REGOLAMENTO INERENTE LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) APPROVATO IN ULTIMA VERSIONE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 13 LUGLIO 2023
REG011	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROPOSTE DI AVANZAMENTO DI LIVELLO, ASSEGNAZIONE DI SUPERMINIMO E RICONOSCIMENTO UNA TANTUM

PROCEDURE
GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELLA SEDE DI VIA PERSICO 31 - CREMONA
LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO E DPI
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE SEDE POLO DELLA CREMAZIONE

GESTIONE DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI DELLE PERSONE FISICHE
DISCIPLINARE TECNICO GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Non si ricordano eventi che riguardano Amministratori e Dipendenti dell'azienda che abbiano messo a pregiudizio la credibilità dell'azienda dal punto di vista etico. Circa le relazioni interne all'azienda ed esterne tra azienda e terzi non risultano particolari fenomeni da porre in rilievo.

AEM riconosce la necessità di presidiare i processi aziendali con massima attenzione rispetto al potenziale verificarsi di eventi corruttivi, facendo leva sulle procedure, sui sistemi informativi, sul MOG 231/2001 e su un attento controllo da parte del RPCT e dell'OdV.

La sintesi derivante dall'osservazione del contesto esterno e del contesto interno di cui sopra consente di evidenziare quanto segue:

- l'area del cremonese non rientra tra quelle a massimo rischio di infiltrazione criminale e del fenomeno corruttivo.
- La Società opera, in quanto in house, in regime di "controllo analogo" esercitato dal Comune di Cremona.
- L'organico si caratterizza per un medio-alto livello di scolarità e pure per un livello medio-alto di anzianità.
- La società dispone di un significativo corredo regolamentare e di una informatizzazione diffusa di medio-alto livello.
- Nel corso del 2020 l'introduzione del DG ha portato ad una separazione più netta fra le competenze del CdA e del Presidente e la gestione operativa aziendale, permettendo di attribuire con minori profili di conflitto al CdA e al Presidente un ruolo di controllo sull'operatività aziendale sia rispetto agli obiettivi strategici che alla gestione dei rischi, sia in ottica patrimoniale che sotto il profilo corruttivo e rispetto ai profili ex D. Lgs. 231/01. Inoltre risulta positiva l'introduzione di un profilo dirigenziale con una forte esperienza pubblicistica che permette di disporre di un profilo di responsabilità definito e coerente con l'inquadramento.
- AEM nel corso di un triennio ha decuplicato il proprio organico e la conseguente rapida revisione di processi ed organizzazione è ancora in fase consolidamento e ciò rende da una parte difficile la pianificazione prospettica delle misure di prevenzione e dall'altra comporta che l'introduzione delle misure rischia di costituire un elemento di ulteriore "stress" organizzativo per l'azienda con una conseguente scarsa ricettività da parte del personale aziendale delle misure definite.

1.3 DLgs 231 / 2001, persone giuridiche e fisiche, la specificità di AEM SPA, contesto esterno ed interno (rinvio), responsabilità e sanzioni a carico

Il Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti "DLgs 231 / 2001" o il "Decreto") attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema giuridico nazionale, ad integrazione della responsabilità penale della persona fisica che materialmente commette il reato, la responsabilità (definita amministrativa, ma nella sostanza configurabile come una vera e propria forma di responsabilità penale) dell'ente di appartenenza (d'ora in avanti, "persona giuridica",

“ente” o “società”) che ha tratto interesse e / o vantaggio dal comportamento di detta persona fisica (la cui responsabilità penale, come detto, non viene comunque meno).

Il vantaggio tratto dalla persona giuridica può essere diretto e / o indiretto e / o parziale.

Tra detti enti, indubbiamente, sono ricomprese le società per azioni *in house providing* (affidatarie dirette di servizi / attività da parte del Comune di Cremona, unico socio) ex art 16 DLgs 175 / 2016, art 5 DLgs 50 / 2016, art 192 DLgs 50 / 2016 e Linee Guida 7 ANAC, quale è AEM SPA; per i soggetti riconducibili alla pubblica amministrazione, valgono inoltre, anche ad integrazione del modello, specifiche norme, per le quali si rinvia anche alla Premessa (§ 0).

La responsabilità della persona giuridica può manifestarsi solo se riferita alla commissione di determinati reati (i c.d. reati presupposto) previsti dal Decreto, e non dalla commissione di qualsiasi atto penalmente rilevante.

L’interesse o il vantaggio per la persona giuridica si produce anche nei reati puniti, oltre che con dolo, anche per colpa, poiché si realizza un risparmio economico derivante dall’omessa predisposizione dei controlli e delle cautele necessarie ad impedire la realizzazione del reato presupposto.

Il modello ex DLgs 231 / 2001 accoglie quindi tutti i principi, presidi, procedure volti ad evitare che il reato commesso da una persona fisica possa realizzarsi; la dimostrazione della previsione e della concreta attivazione del modello di prevenzione costituisce uno strumento a difesa della Società, che potrà dunque evidenziare come la stessa abbia fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per evitare che il reato fosse commesso; in quest’ultimo caso, colpevole del reato sarà solo la persona fisica che lo ha commesso, e non anche la persona giuridica.

Il presente modello ex DLgs 231 / 2001 mira ad evidenziare:

- 1) i reati (quelli previsti dal DLgs 231 / 2001 stesso) di cui AEM SPA potrebbe essere ritenuta responsabile quale persona giuridica, in quanto commessi a vantaggio di AEM SPA stesso;
- 2) per quali reati il rischio di commissione è maggiore, alla luce dei principali processi ed eventi di gestione caratteristica propri di AEM SPA;
- 3) quali presidi e protocolli sono attivati o attivabili (principi generali, regolamenti, procedure ecc) per prevenire la commissione di detti reati, fermo il fondamentale e mirato ruolo di verifica da parte dell’Organismo di Vigilanza (di cui a seguire).

Il presente modello ex DLgs 231 / 2001 prevede, quale sezione separata ma integrata nel modello stesso, le misure di prevenzione dei reati di corruzione dei singoli in danno di AEM SPA ex Legge 190 / 2012 (piano 2024 – 2026), obbligatorie data la natura pubblica di AEM SPA già sopra evidenziata; si rinvia al citato allegato piano per i dettagli afferenti i raccordi tra le due discipline (DLgs 231 / 2001 e Legge 190 / 2012) e correlati strumenti operativi per AEM SPA.

Si rinvia in particolare al Piano ex Legge 190 / 2012 per l’analisi del contesto esterno ed interno di riferimento di AEM SPA, ai fini dello sviluppo del presente modello ex DLgs 231 / 2001.

Si noti che le già citate Linee Guida ANAC 1134 / 2017 indicano con intensità l’opportunità, se non l’obbligo, di adozione di un modello ex DLgs 231 / 2001 da parte delle società a controllo pubblico quale è AEM SpA.

Perché possa eventualmente manifestarsi la responsabilità della persona giuridica (a fronte di reati commessi a vantaggio di quest’ultima), il comportamento deve essere attuato da:

- a) persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della persona giuridica stessa; oppure
- b) unità esterne, anche se dotate di autonomia finanziaria e funzionale, purché coordinate e gestite dalle stesse persone di cui al punto precedente a); oppure
- c) persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della persona giuridica; oppure;
- d) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati sub a).

Dunque il novero dei soggetti che possono commettere reati, di cui AEM SPA possa essere ritenuta responsabile, è assai ampio, di fatto sino a ricomprenderne l'intero organico ed i più stretti collaboratori.

Dunque le persone fisiche di cui sopra devono essere legate alla persona giuridica da un rapporto funzionale di dipendenza, di diritto o di fatto, ma non necessariamente in forma di lavoro subordinato; rileva infatti la sostanza e la rilevanza del rapporto in essere ai fini del DLgs 231 / 2001; a seconda delle situazioni concrete, comportamenti rilevanti ai fini dell'eventuale responsabilità della persona giuridica possono essere attuati da dipendenti apicali e da questi controllati, consulenti, collaboratori, distributori, fornitori, appaltatori, purché il loro comportamento sia riferibile ad un rapporto con la persona giuridica che faccia di quest'ultima il centro di imputazione dei relativi atti, con sussistenza dell'obbligo di prevenzione e controllo.

Va evidenziato che AEM SPA non risponde in quanto persona giuridica se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ma diversi dalla stessa AEM SpA (al riguardo si rinvia al piano anticorruzione di AEM SpA ex Legge 190 / 2012, per la corruzione dei singoli in danno di AEM SPA).

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo a AEM SPA è dunque necessario che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti sopra individuati nell'interesse o a vantaggio della stessa AEM SPA, tenendo inoltre conto che la giurisprudenza ha altresì sottolineato la punibilità anche per colpa nell'organizzazione della persona giuridica stessa (Corte Cassazione Sez. pen. VI, 18/02/2010 e 16/07/2010, n. 27735).

Le sanzioni previste dal DLgs 231 / 2001, a carico della persona giuridica ritenuta responsabile di un reato, sono le seguenti sub 1), 2), 3); si noti che per AEM SPA, quale società in house affidataria dal Comune di Cremona di diversi servizi pubblici ed attività strumentali, le sanzioni interdittive, nei casi più gravi, potrebbero addirittura minare la stessa continuità aziendale (proprio in relazione all'affidamento diretto da parte dell'Ente pubblico).

1) Sanzioni amministrative pecuniarie

Esse costituiscono la pena – base, sono determinate dal Giudice, e vengono applicate con un sistema a quote, in relazione alla gravità dell'illecito ed alle condizioni economiche e patrimoniali della Società; del pagamento delle sanzioni risponde la società con il suo patrimonio.

Le quote possono essere in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti).

Il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,05.

Sono previsti casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.

2) Sanzioni interdittive

Esse si applicano solo in relazione alla responsabilità, in genere grave, della società per alcune fattispecie delle tipologie di reati.

Nello specifico le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti, ossia quando la società, già condannata in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- c) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria.

3) Sanzioni accessorie

Esse sono previste da specifiche tipologie di reato, oltre a quelle generalmente connesse alla statuizione di una condanna (pubblicazione della sentenza e notifica agli eventuali Albi o Associazioni di categoria; confisca del prezzo o del profitto ricavato dall'illecito, obbligo di riparazione, eventuali risarcimenti in sede civile e simili).

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti della Società venga applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove la Società ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna. Si precisa che il Giudice può altresì disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, ovvero il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili della Società, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario.

1.4 I reati ex DLgs 231 / 2001 di cui prevenire la commissione attraverso il modello

Ai fini del miglior orientamento all'interno del presente modello, si rinvia alla Parte Speciale all'interno della quale si espone per singole schede (come da sommario):

- ✓ il riassunto dei reati per gruppo (elenco articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001) e la descrizione di ciascun reato;
- ✓ per ciascun articolo da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001, il richiamo agli specifici reati ivi citati, con relativa descrizione;
- ✓ i meccanismi di prevenzione.

Ogni reato o famiglia di reato ex DLgs 231 / 2001 è per praticità oggetto di valutazione secondo un indice di probabilità ed un indice di impatto, il cui prodotto determina un sintetico indice di rischio (maggiore l'indice, maggiore il rischio di commissione); al riguardo si rinvia alla specifica tabella; la metodologia applicata per la valutazione del rischio è coerente con quella di cui al piano anticorruzione ex Legge 190 / 2012.

1.5 L' esclusione dalle responsabilità della persona giuridica; l'organismo di vigilanza (OdV)

L'esonero dalla responsabilità amministrativa della società per i reati, commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa AEM SPA, può occorrere se AEM SPA stessa può provare:

- a) di aver effettivamente adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati di cui sopra sub § 2, individuando le attività, le aree, i processi nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati, anche tenuto conto della dimensione e della complessità della società;
- b) che il modello accolga specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un organismo di vigilanza ("OdV"), dotato di autonomi poteri

- di iniziativa e controllo ed a favore del quale siano previsti obblighi di informazione da parte delle diverse unità organizzative (per cui si rinvia alla tabella allegata alla Parte Speciale);
- d) che le persone, le quali hanno commesso il reato, hanno agito eludendo fraudolentemente il modello;
 - e) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
 - f) che sia stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello deve essere sottoposto ad una verifica periodica e deve essere proposta l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, oltre che nelle fattispecie di reato previste dalla legge.

L'organo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è come detto l'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'OdV è dunque un organo (indipendente) della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Peraltro, l'art.6, c.4 DLgs 231 / 2001 prevede che *negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1 [il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo] possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente, delineandosi in primis la specificità del tema per i piccoli enti; nella prassi, il riferimento normativo di cui sopra è adottato non tanto perché l'organo dirigente aziendale assuma il ruolo di OdV, quanto perché negli enti di piccola dimensione possa essere nominato un OdV monocratico, in luogo di un OdV collegiale (tema, quest'ultimo, non esplicitamente affrontato dal DLgs 231 / 2001).*

Circa la definizione di piccola dimensione di cui sopra, appare tuttora rilevante l'osservazione della Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, la quale ricorre alla definizione comunitaria di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ratificata con D.M. 18.04.2005, il cui art. 2, comma 2, prevede quali appartenenti a tale categoria quegli enti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ✓ un numero di occupati non superiore alle 49 unità, intendendo per tali i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che precedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
- ✓ un totale di bilancio annuo o un fatturato annuo, quali risultanti dall'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, non superiore ai 10 milioni di euro.

Si noti che più recentemente in tema di parametri economico – finanziari e dimensionali aziendali, ex art. 379 c 1 DLgs 12 Gennaio 2019 n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*), ma in tema di obbligatoria nomina degli organi di controllo nelle società:

1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- b) controlla una società obbligatoria alla revisione legale dei conti;*
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:*

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'.

Come detto, quest'ultima norma ha valenza nell'obbligatoria nomina dell'organo di controllo societario (Collegio Sindacale / Revisore Legale, organi comunque già nominati entrambi, e obbligatoriamente distinti, ex art 3 c 2 DLgs 175 / 2016 – *testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* cd decreto Madia), e non certo in relazione diretta alle nomine dell'OdV.

Detto tutto quanto sopra, ancorché AEM SPA possa essere considerata *ente di piccola dimensione*, la complessità della gestione e la dimensione patrimoniale dell'azienda hanno fatto optare la Società per l'istituzione di un OdV a composizione plurima, con la previsione di un componente interno (dipendente).

L'OdV risulta nominato con delibera dell'Organo Amministrativo di AEM SPA, a seguito di esperimento di procedura con pubblicazione di avviso sul sito internet ufficiale della Società.

Ex vigente art.6, c.4-bis DLgs 231 / 2001, Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b.

Le Linee guida predisposte dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDEC), contenute nel Documento n. 18 del Maggio 2013, dettano una serie di criteri utili per l'individuazione concreta dell'OdV, suggerendo in particolare che si tratti di un organismo diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Sindaci o dai Revisori e caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione nonché da onorabilità ed assenza di conflitti di interessi.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV debbono essere garantiti attraverso l'assenza di vincoli gerarchici nei confronti di organi aziendali.

Pertanto, AEM SpA esclude che, dell'OdV, possano far parte componenti del Collegio Sindacale, oltre che dell'Organo Amministrativo e di Revisione Legale.

I componenti dell'OdV possono essere rinominati.

In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca o decadenza di alcuno dei componenti, l'Organo Amministrativo provvederà alla sua sostituzione mediante delibera di nuova nomina.

In tal caso il componente nominato durerà comunque in carica fino alla scadenza del mandato dell'OdV in carica.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, e nello specifico costituiscono causa d'ineleggibilità e/o decadenza le circostanze di cui all'art. 2382 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori) e quelle di cui all'art. 2399 c.c. comma 1, lett.a) (ineleggibilità e decadenza dei sindaci) ed in generale all'insussistenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, ovvero di potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti da svolgere, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- ✓ situazioni personali o professionali tali da pregiudicare l'imparzialità richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV (eventualmente da precisarsi in sede di avviso pubblico);

- ✓ sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal DLgs 231 / 2001;
- ✓ condanna, con sentenza, anche non definitiva, ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- ✓ essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, o essere decaduti dall’impiego a seguito di conseguimento dello stesso mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.

Non possono inoltre essere nominati componenti dell’OdV:

- ✓ coloro che sono legati o sono stati legati negli ultimi dodici mesi ad AEM SPA da un rapporto continuativo di consulenza, qualora tali rapporti ne possano compromettere l’indipendenza;
- ✓ coloro che nei due anni precedenti la nomina siano stati componenti degli organi di Amministrazione, Revisione e Controllo (Collegio Sindacale) della stessa AEM SPA.
- ✓ il coniuge, parenti e affini entro il secondo grado degli Amministratori, dei componenti il Collegio Sindacale e dei Revisori.

I membri dell’OdV devono comunicare all’Organo Amministrativo, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

L’OdV espleta le proprie attività di vigilanza anche avvalendosi in via sistematica del supporto di uno o più dipendenti di AEM SpA individuati dall’Organo Amministrativo, ferma la facoltà dell’OdV di interloquire e richiedere / ottenere informazioni a / da qualsiasi dipendente / unità organizzativa aziendale.

L’Organo Amministrativo assegna all’OdV una dotazione di risorse finanziarie di cui il medesimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. formazione, consulenze specialistiche, ecc.).

L’organo amministrativo dovrà mantenere idonea registrazione dell’assegnazione del budget all’OdV.

Per quanto riguarda l’autonomia operativa, al fine di garantire l’effettività della stessa AEM SPA ha previsto che le attività poste in essere dall’organismo medesimo non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fermo restando che l’organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di verifica del funzionamento e dell’efficacia del Modello deliberato.

All’OdV è affidato il compito di vigilare:

- 1) Sull’effettività del Modello, in relazione alla struttura societaria ed all’effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, anche con verifica della coerenza tra i comportamenti concreti delle unità organizzative aziendali ed il modello stesso, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
- 2) Sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all’OdV deve svolgere le seguenti attività e rilevare l’esito delle stesse in apposito libro, il cui contenuto è accessibile agli organi societari (così come l’OdV ha piena libertà di accesso ai libri degli organi di Amministrazione, Revisione e Controllo);

- g) verificare in campo l'attuazione dei meccanismi e delle procedure di prevenzione previste dal Modello;
- h) condurre ricognizioni dell'attività aziendale anche ai fini dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- i) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili,
- j) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, anche svolgendo direttamente interventi formativi, e verificarne la relativa attuazione;
- k) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni afferenti ogni attività svolta;
- l) riferire, con relazione scritta, almeno una volta all'anno (in corrispondenza dell'approvazione del bilancio di esercizio) all'organo amministrativo in merito all'attuazione del Modello.

Al fine di svolgere i compiti di cui sopra, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, e deve essere costantemente informato (come da tabella dei flussi informativi allegata) in ordine aspetti dell'attività aziendale, che possono esporre la Società al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, nonché ai rapporti con appaltatori, consulenti, collaboratori e terzi in genere.

L'OdV può disporre: atti di ispezione; atti di controllo; accesso ad atti, informazioni, procedure aziendali, con dovere di riservatezza.

Qualora venga opposto all'OdV un diniego all'accesso agli atti, è obbligatorio che il diniego sia motivato. Laddove l'OdV non concordi con la motivazione addotta deve trasmettere al vertice aziendale un rapporto esplicativo.

Le eventuali deliberazioni dell'OdV collegiale saranno assunte a maggioranza.

Dovrà essere trasmessa all'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello e della tabella dei flussi informativi allegata, ogni informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

1.6 Le sanzioni a carico dei dipendenti e degli altri soggetti interessati

Come detto, AEM SPA condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, sia qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse di AEM SPA con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio, sia quando messo in atto a vantaggio dei singoli ed in danno di AEM SPA.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, fermo restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare, nel rispetto del CCNL vigente, in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente § 4 tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza deve sempre essere informato circa i procedimenti disciplinari che dovessero essere adottati.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo.

Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società, o ancora da atti di delega.

Dopo le opportune valutazioni, l'Organismo di Vigilanza informerà i soggetti competenti, quali titolari del potere disciplinare, che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- ✓ la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- ✓ la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- ✓ l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- ✓ la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione, ai fini di sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- ✓ l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni (es Collegio Sindacale);
- ✓ la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Il Modello, nel rispetto di quanto previsto dal CCN di settore (CCNL Elettrici), costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Tutte le sanzioni devono rispettare il criterio di gradualità e proporzionalità.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- ✓ la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- ✓ la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- ✓ la presenza e intensità della condotta recidiva;
- ✓ l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- ✓ la prevedibilità delle conseguenze;
- ✓ i tempi e i modi della violazione;
- ✓ le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (dirigenti, quadri, impiegati, operai) e legato ad AEM SPA da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed al vigente CCN di categoria (CCNL Elettrici).

Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 C C, fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

I soggetti di seguito individuati avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL, nei confronti di coloro i quali hanno o avrebbero commesso violazioni del presente modello ex DLgs 231 / 2001, con l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la violazione riguarda dipendenti non dirigenti, nonché i dirigenti diversi dal Direttore Generale, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo di AEM SpA, mediante relazione scritta; l'organo amministrativo può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante ad AEM SPA.

Se la violazione riguarda il Direttore Generale (cui si applica il CCNL dei Dirigenti delle Imprese Pubbliche locali), l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'Organo Amministrativo di AEM SpA ed al Comune di Cremona (socio unico di AEM SpA), mediante relazione scritta.

Se la violazione riguarda l'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Comune di Cremona (socio unico di AEM SpA), mediante relazione scritta.

I comportamenti tenuti dal personale non dirigente in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiranno illeciti disciplinari, anche nel rispetto e in applicazione di quanto previsto dal CCNL Commercio, inoltre anche le sanzioni erogabili rientrano tra quelle previste dal CCNL Commercio, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni ivi previste sono: rimprovero verbale, ammonizione scritta, multa non superiore all'importo corrispondente a quattro ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni di effettivo lavoro, risoluzione del rapporto di lavoro con o senza preavviso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati in relazione: all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

alle mansioni del lavoratore;

alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;

alle altre particolari circostanze che accompagnino la violazione disciplinare.

In dettaglio le sanzioni disciplinari si applicano come segue:

- 1) il rimprovero verbale, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ...) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- 2) l'ammonizione scritta, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

- 3) la multa fino a 4 ore di retribuzione e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (non superiore a 10 giorni), applicabili, qualora il lavoratore, nel violare una delle procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo alla Società, ovvero qualora il lavoratore sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui al punto 2);
- 4) la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/01;
- 5) la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un gravissimo inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/01, nonché il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto 3).

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Con riferimento particolare ai dirigenti, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello. In caso di violazione, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in osservanza di quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile.

Si sottolinea infine come l'adesione dei dirigenti ai principi e alle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per Società X alla irrogazione di sanzioni di cui al Decreto;
- non provveda a segnalare all'OdV criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così Società X all'applicazione di sanzioni secondo il Decreto.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, la Società adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile. In via generale, si avrà particolare riguardo ad eventuali lesioni del particolare rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente che potrebbero originare dalla violazione del Modello.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori e/o sindaci, l'OdV informerà il collegio sindacale e il Presidente del CdA, i quali, in base alle rispettive competenze e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, prenderanno gli opportuni provvedimenti ivi inclusa, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee.

I rapporti di AEM SPA con le terze parti (appaltatori, consulenti e simili) sono regolati da adeguati contratti formali, che devono prevedere clausole di rispetto/di comunicazione dei principi fondamentali del Modello e del Codice di Comportamento (di cui al successivo § 5) da parte/nei confronti di tali soggetti esterni (l'Organismo di Vigilanza verifica la sussistenza di dette clausole in tutti gli schemi contrattuali o di perfezionamento dei rapporti con i terzi)

L'adozione da parte di consulenti o di collaboratori esterni (sia nel caso di rapporti di collaborazione stabili che occasionali), comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con AEM Cremona di comportamenti in contrasto con i precetti contenuti nel Decreto o con il Codice sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto. L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà di AeM Cremona di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto di AeM Cremona al risarcimento degli eventuali danni subiti. Tali sanzioni dovranno essere comunicate all'OdV.

In particolare, il mancato rispetto delle disposizioni del Modello o del Decreto deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per AEM SPA.

Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing

Le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di:

- i) il segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione rivelatasi infondata, anche con sentenza di primo grado, in sede civile e/o penale;
- ii) il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- iii) il soggetto che si sia reso responsabile di atti di "retaliation" come definiti nella Procedura Whistleblowing;
- iv) il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

1.7 Codice etico, protocolli generali e protocolli specifici

AEM SPA ha identificato nella Parte Speciale del Modello (cui si rinvia), reato per reato tra quelli previsti dal Decreto, le concrete situazioni di gestione caratteristica aziendale nell'ambito delle quali è maggiore il rischio di potenziale commissione.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, AEM SPA formula alcuni principi generali di comportamento e protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le concrete situazioni di cui sopra, nonché alcuni protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle situazioni a rischio identificate.

Quanto ai principi generali di comportamento, tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Si precisa che, come anche dal piano anticorruzione di AEM ex Legge 190 / 2012, ANAC ha formulato per i soggetti pubblici (quale è AEM SPA) apposite Linee Guida relativamente ai Codici Etici e di comportamento (Delibera 177/2020), le quali sono state recepite nell'approvato Codice Etico Aziendale.

Quanto ai protocolli generali di prevenzione, da applicarsi a tutte le operazioni di gestione di AEM SPA, valgono i seguenti principi:

- ✓ sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione (Comune, ARPA, ATS, Provincia, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) esclusivamente i soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo con atti formali da parte dei competenti organi di AEM SPA, se diversi dal rappresentante legale;
- ✓ la formazione e l'attuazione delle decisioni di AEM SPA rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo, nello Statuto e nel Codice Etico della Società, nel presente Modello e nelle misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2012;
- ✓ sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno di AEM SPA, con riferimento ai poteri degli organi aziendali ed alla struttura organizzativa (per cui si rinvia misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2012, ed in particolare all'analisi del contesto interno contenuta nel PTPC); sono ivi formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno di AEM SPA; l'eventuale assegnazione di deleghe e poteri di firma verso l'esterno deve essere coerente con le responsabilità assegnate, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati (si rinvia a quanto sopra);
- ✓ le fasi di formazione ed autorizzazione degli atti di AEM SPA devono essere sempre documentati e ricostruibili, e rispondere al principio di segregazione delle funzioni di cui alle misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2012; devono essere svolte da persone diverse (amministratori, dipendenti, collaboratori ecc, per quanto possibile e compatibilmente con la dimensione dell'organico, ma ferma la rigida applicazione del principio) le fasi di istruttoria, assunzione, attuazione, contabilizzazione, controllo, revisione delle singole decisioni; l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale devono essere congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e la criticità delle sottostanti operazioni anche dal punto di vista economico;
- ✓ per tutte le operazioni a rischio ex DLgs 231 / 2001 e Legge 190 / 2012 sono programmate attività finalizzate all'implementazione ed al successivo ingresso in esercizio di procedure organizzative e protocolli specifici (anche al di là di quelli già attivati, per cui si rinvia alla Parte Speciale, reato per reato);
- ✓ il dipendente di AEM SPA che partecipi all'istruttoria, alla formazione della decisione, alla sua attuazione o al suo controllo, quando ravveda situazioni di potenziale rischio di reato:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a chiunque si occupi o si sia occupato dell'operazione;
- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi, o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- ✓ l'accesso ai dati di AEM SPA deve essere conforme al DLgs 196 / 2003 (Codice Privacy) come modificato dal DLgs 101 / 2018 ed al Regolamento UE 2016 / 679, nonché al DLgs 97 / 2016 (per l'accesso civico generalizzato, che trova in particolare limiti nel citato diritto alla privacy e nella tutela dei segreti commerciali aziendali);
- ✓ i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura del dipendente responsabile della funzione competente; l'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché agli organi di controllo e revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- ✓ AEM SPA rispetta le normative pubblicistiche in materia di appalti (DLgs 50 / 2016 e Linee Guida ANAC) e di selezione del personale (artt 19 e 25 DLgs 175 / 2016, e principi ex DLgs 165 / 2001);
- ✓ AEM SPA rispetta la normativa in materia di trasparenza ex D. Lgs. 33/2013 ed in materia di incompatibilità e inconfiribilità ex D. Lgs. 39/2013;
- ✓ la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, anche sulla base di avvisi pubblici;
- ✓ i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti sono disciplinati da apposito Regolamento ove sono definiti obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- ✓ i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- ✓ l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della propria attività di prevenzione dei reati, verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio siano efficaci e costantemente aggiornate.

1.8 Whistleblowing

In conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, AEM SPA ha adottato la Procedura Whistleblowing (che è parte integrante del Modello), per consentire ai propri dipendenti e a tutti coloro che operano e hanno rapporti con la Società, di effettuare segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali e violazioni di disposizioni normative UE, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di AEM SPA, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della Società, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni e rese operative tutte le misure atte a far fronte alle violazioni, oggetto di segnalazione e, conseguentemente, ad evitare il loro ripetersi.

Per quanto riguarda il Modello, le segnalazioni possono riguardare eventuali violazioni rispetto a quanto previsto dal Decreto 231 e/o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure e alle policy aziendali o inerenti attività di "mala gestio" di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

In virtù di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, è l'RPCT il soggetto deputato a raccogliere le eventuali segnalazioni da parte dei dipendenti o dei soggetti che a qualsiasi titolo collaborano con

l'impresa. In tal senso, il RPCT deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

AEM si è dotata di apposito regolamento in materia di whistleblowing conforme alle disposizioni normative e regolatorie in materia, pubblicato nella relativa sezione del portale Società Trasparente (<https://aemcremona.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing-segnalazione-illeciti.html>).

Come evidenziato in tale regolamento, il canale principale per le segnalazioni di whistleblowing è l'utilizzo della piattaforma disponibile via web al link <https://aemcremona.segnalazioni.net/> attraverso il quale la segnalazione è effettuata al RPCT che ha l'obbligo di condividerla con l'OdV ove rilevante ai fini 231, previa richiesta del consenso al segnalante, ove sia necessario condividere l'identità. Le segnalazioni possono essere effettuate anche attraverso il seguente recapito 0372-801088 o, su richiesta dello stesso segnalante mediante un incontro diretto richiesto al RPCT mediante i canali sopra indicati; in questo caso, l'incontro sarà fissato entro 15 giorni dalla richiesta e dello stesso sarà redatto un apposito verbale sottoscritto anche dal segnalante

In particolare valgono i seguenti principi:

- ✓ tutti i dipendenti, organi sociali, collaboratori e consulenti di AEM SPA hanno il dovere di segnalare al RPCT la commissione di reati nonché eventuali condotte non in linea con le norme di comportamento previste dal Modello;
- ✓ i soggetti di cui sopra hanno il dovere di trasmettere le segnalazioni di cui al punto precedente senza autorizzazione dei diretti superiori gerarchici;
- ✓ i responsabili gerarchici hanno l'obbligo di segnalare al RPCT eventuali violazioni poste in essere da loro dipendenti, collaboratori, professionisti, consulenti, di cui essi siano venuti a conoscenza, senza previa informazione agli stessi;
- ✓ l'organo amministrativo invia al RPCT e all'OdV eventuali relazioni o spunti da cui emergano carenze nei sistemi dei controlli interni ovvero profili di criticità rispetto al Decreto.

Le segnalazioni aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta dovranno essere raccolte o annotate ed archiviate.

Eventuali segnalazioni saranno gestite dal RPCT in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'RPCT potrà comunque valutare l'opportunità di procedere ad indagini risultanti da segnalazioni anonime, sempre che vi siano riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

L'RPCT valuterà le segnalazioni ed i provvedimenti di ispezione da porre in essere, eventualmente ascoltando il segnalante ed il presunto responsabile.

Eventuali provvedimenti disciplinari saranno comunque adottati solo da competenti organi e della Società.

1.9 Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. N. 231/2001 e il piano anticorruzione

Nonostante alcune evidenti analogie, il d.lgs. 231/01 (il "Decreto") e la L. 190/2012 (la "Legge") differiscono sensibilmente, soprattutto con riguardo al concetto di corruzione. Il Decreto considera, infatti, un'elencazione tassativa dei reati presupposto da prevenire, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, mentre la Legge fa riferimento ad un concetto più ampio di "corruzione", in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del

codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, in cui gli interessi privati condizionano il corretto operare dell’Amministrazione/Ente.

Tale concetto è richiamato anche nel PNA 2019, laddove viene ribadito che:

- il d.lgs. 231/01 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, riferendosi pertanto alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati;
- la L. 190/12, di contro, è finalizzata a prevenire anche reati commessi in danno della Società.

In passato il PNA 2013, per evitare inutili ridondanze, aveva stabilito che, qualora in una società fosse già stato adottato il Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01, nella propria azione di prevenzione della corruzione si potesse “fare perno” su esso, estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal d.lgs. 231/01, ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente.

Tale impostazione è stata poi confermata anche dal *“Documento condiviso dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’ANAC per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Mef”* di dicembre 2014, nel quale veniva chiaramente ribadito come le misure contemplate dalla L. 190/2012 dovessero trovare applicazione per le società controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche nei casi in cui le stesse avessero già adottato il Modello previsto dal d.lgs. 231/2001, in quanto l’ambito di applicazione dei due interventi normativi sopra menzionati non coincideva: “Difatti, mentre le norme contenute nel d.lgs. 231/2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, la L. 190/2012 persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell’ente (nel caso di specie, della società controllata). Ne consegue che le società controllate, che abbiano già approvato un Modello di prevenzione dei reati della specie di quello disciplinato dal d.lgs. 231/2001, devono integrarlo con l’adozione delle misure idonee a prevenire anche altri fenomeni di corruzione e illegalità all’interno delle Società, come indicati dalla L. 190/2012”.

Successivamente le Linee guida ANAC per le società hanno ribadito quanto sopra, formalizzando l’obbligo di integrare il Modello ex d.lgs. 231/01 con l’adozione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni corruttivi e di illegalità all’interno delle società: tali misure dovevano costituire, appunto, il Piano di prevenzione della corruzione. In tale contesto il Consiglio di Amministrazione di Consip, accogliendo il suggerimento del PNA 2013, nel 2015 aveva optato per la definizione di un Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e di un Programma per la trasparenza e l’integrità, successivamente riuniti nell’attuale PTPC.

Successivamente, il legislatore è intervenuto sulla materia attraverso il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha predisposto e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA); esso è il primo predisposto da ANAC, ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA 2016, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute, in molti casi ha dato attuazione alle nuove discipline della materia di cui le amministrazioni hanno tenuto conto nella fase di predisposizione dei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.

Successivamente, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto all'aggiornamento delle "LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI". Lo schema delle Linee guida è stato elaborato dall'Autorità allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'aggiornamento delle Linee guida risponde innanzitutto all'esigenza di considerare il nuovo ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza delineato all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, che individua accanto alle pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato, qualora ricorrano alcune condizioni.

Lo schema dell'aggiornamento delle Linee guida è stato posto in consultazione pubblica sul sito web dell'ANAC dal 27 marzo 2017, al fine di acquisire contributi ed osservazioni.

Nell'adunanza dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato, con determinazione n. 1134, in via definitiva l'aggiornamento delle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici economici".

Le Linee guida ANAC sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 dicembre 2017.

Le Linee Guida ANAC 2017 per le società hanno previsto la possibilità di accorpate, in un unico documento, le misure di prevenzione della corruzione/trasparenza, trasfuse nel PTPC, e i presidi contenuti nel Modello di organizzazione, ex d.lgs. 231/2001, riservando, tuttavia, alle prime un'autonoma "sezione". Le Linee Guida lasciano impregiudicata la facoltà di mantenere distinti i due strumenti di prevenzione, in considerazione delle differenze di impostazione¹.

Con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, con lo scopo di fornire un supporto alla predisposizione dei PTPCT.

In ultimo con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, "rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori", ma confermando l'orientamento espresso nel primo PNA in tema di coordinamento e raccordo tra Modello 231 e PTPCT, laddove siano due documenti distinti.

Data la centralità del rischio di corruzione passiva all'interno di AeM e le diverse responsabilità ascrivibili rispettivamente al RPCT e all'OdV, si è per il momento ritenuto preferibile tenere separati il PTPC e il Modello 231, curando il coordinamento funzionale tra gli stessi. Pertanto, quanto indicato

¹ ANAC Delibera n. 1134 del 08/11/2017, Par. 3.1.1. "Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un unico documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. 231/01, dette misure sono collocate in una sezione e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione responsabilità differenti".

nel PTPC, con particolare riguardo alle misure preventive della corruzione e della cattiva amministrazione, alla formazione ed alle misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi previsti nel Piano stesso, ivi inclusi quelli in tema di trasparenza, è elaborato in coordinamento e ad integrazione dei contenuti del Modello ex d.lgs. 231/01. Ed infatti, al fine di garantire un'azione sinergica fra il Modello e il PTPC:

- le prescrizioni e i Piani di azione identificati nel PTPC sono considerati, ove applicabili, come presidi di controllo relativi alla prevenzione delle fattispecie di reato ex d.lgs. 231/2001 e costituiscono nuovi protocolli di controllo;
- l'integrazione è garantita anche a livello di controlli, attraverso un piano unico dei Controlli, e nell'ambito della formazione, attraverso un Piano integrato della Formazione;

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pertanto, è tenuto ben distinto rispetto al Modello ex d.lgs. 231/01, adottato dalla Società, ma si raccorda con lo stesso, prevenendo al suo interno, come suggerito dalla Linee guida ANAC, appositi richiami che consentono il coordinamento dei due documenti e la semplificazione degli adempimenti connessi.

Nell'espletamento dei propri compiti l'OdV e il RPCT operano in costante collaborazione, garantendo, dunque, il necessario coordinamento. In particolare, a seguito della riforma del whistleblowing del 2023 e della centralità del RPCT nella gestione delle segnalazioni anche a fini 231 i due organi collaboreranno attivamente affinché le segnalazioni pervenute siano gestite e verificate sia con riferimento alla gestione di fenomeni corruttivi sia rispetto al

1.10 Flussi informativi verso e dall'Organismo di Vigilanza

L'OdV, ai fini dell'efficacia del modello e dell'efficienza delle proprie valutazioni, deve essere sistematicamente raggiunto da flussi informativi, secondo formati e frequenze, le quali sono riassunte nella tabella sotto riportata.

La mancata attivazione dei flussi come individuati nella tabella è immediatamente segnalata dall'OdV al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione Generale, ai fini del tempestivo ripristino.

A / da OdV	Documenti / informazioni / relazioni da trasmettere	Funzione che deve trasmettere o ricevere	Frequenza tempistica di notifica /
A OdV	copia dei verbali delle riunioni del CdA	Segreteria di Presidenza / CdA	immediata (alla trascrizione del verbale sul libro)
A OdV	accertamenti in ordine ai reati 231/01 disposti dalle Autorità	Assistenza Presidenza / CdA	immediata
A OdV	nuove procedure o regolamenti, o variazioni di quelli esistenti	Assistenza Presidenza / CdA	immediata
A OdV	struttura organizzativa	Assistenza Presidenza / CdA	ad ogni modifica
A OdV	sistemi di incentivazione	Assistenza Presidenza / CdA	annuale (all'approvazione)
A OdV	deleghe e poteri	Assistenza Presidenza / CdA	ad ogni modifica
A OdV	fatti aziendali riscontrati non conformi alle norme, alle procedure, al codice etico	Assistenza Presidenza / CdA	immediata

A OdV	destinatari omaggi da AEM a terzi di valore unitario superiore al limite previsto del Codice Etico e di Comportamento	Assistenza Presidenza / CdA	all'assegnazione dell'omaggio
A OdV	atti di nomina delle figure / ruoli previsti dalla normativa in materia di privacy (RDT, DPO)	Assistenza Presidenza / CdA	alla nomina
A OdV	verifiche da enti / organi di controllo (Provincia, ARPA, Finanza, ecc.)	Assistenza Presidenza / CdA	immediata
A OdV	piani e budget, programmi degli acquisti (appalti), bilancio e situazioni economico - finanziarie infraannuali	Amministrazione	all'approvazione
A OdV	rilevi nelle attività di controllo e revisione con effetti sui reati ex DLgs 231 / 2001	Collegio Sindacale / Revisore legale	immediata
A OdV	avvisi di selezione del personale, conseguenti provvedimenti di assunzione, incrementi di livello e stipendiali	Personale	all'approvazione
A OdV	avvio procedimenti disciplinari nei confronti del personale	Personale	immediata
A OdV	atti aggiudicazione gare d'appalto	Acquisti e gare	immediata
A OdV	relazione annuale anticorruzione e trasparenza	Responsabile Anticorruzione Trasparenza	annuale
A OdV	anomalie sulla sicurezza informatica e sui reati informatici	RPD / DPO / IT	al verificarsi di ogni anomalia rilevante
A OdV	violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro	Sicurezza Ambiente Qualità	al verificarsi di ogni anomalia
A OdV	variazioni Documento Valutazione dei Rischi	Sicurezza Ambiente Qualità	immediata
A OdV	documentazione infortuni	Sicurezza Ambiente Qualità	immediata
A OdV	copia del verbale della riunione periodica annuale ex DLgs 81 / 2008	Sicurezza Ambiente Qualità	all'approvazione
A OdV	criticità emerse nelle attività di verifica (inerenti sicurezza sui luoghi di lavoro)	Sicurezza Ambiente Qualità	immediata
A OdV	avvisi di alienazione / concessione di immobili aziendali	Gestione patrimonio	all'approvazione
A OdV	copia registri carico / scarico rifiuti cremazione - segnaletica	Gestione patrimonio - Gestione operativa	annuale
A OdV	copia verbale misura e verifica emissione in atmosfera camino polo cremazione	Gestione patrimonio	ad ogni verifica
Da OdV	relazione di fine anno: i risultati delle verifiche effettuate, il funzionamento complessivo del Modello, l'aggiornamento del medesimo, i fatti di rilievo emersi dall'attività di controllo	destinatari: Consiglio di Amministrazione / Collegio Sindacale / Revisore legale	annuale
Da OdV	informativa su emerse esigenze di immediato aggiornamento del Modello ex DLgs 231 / 2001	destinatario: Consiglio di Amministrazione	immediata

Inoltre, tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. I Responsabili di Ufficio che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza,

oltre ai flussi sopra indicati in tabella, eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Inoltre, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli standard di controllo definiti nel presente Modello, essi provvedono a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tali circostanze.

L'OdV, su base annuale (in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio), trasmette una relazione in forma scritta all'organo amministrativo, relazione che avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- le necessità di adeguamento del Modello;
- l'utilizzo delle risorse assegnate all'OdV;
- il riepilogo delle segnalazioni ricevute e delle conseguenti azioni.

L'organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, per assumere informazioni circa l'efficacia del presidio ai reati aziendali.

2 PARTE SPECIALE

2.1 Riassunto dei reati per gruppo (elenco articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001)

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Art.25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-ter

Reati societari

Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-sexies

Abusi di mercato

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

*Art. 25-novies
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

*Art. 25-decies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

*Art. 25-undecies
Reati ambientali*

*Art. 25-duodecies
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare*

*Art. 25-terdecies
Razzismo e xenofobia*

*Art. 25-quaterdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*

*Art. 25- quinquiesdecies
Reati tributari*

*Art. 25- sexiesdecies
Contrabbando*

*Art. 25- septiesdecies
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*

*Art. 25- duodevicies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

*Art. 26
Delitti tentati*

2.2 Descrizione di ciascun reato (sviluppo degli articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001);

Nelle successive pagine è stato effettuato il richiamo agli specifici reati già elencati nel paragrafo precedente, con relativa descrizione; esemplificazione delle concrete fattispecie di reato possibili presso AEM SpA e relativi meccanismi di prevenzione.

2.2.1 Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
316-bis Malversazione a danno dello Stato	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni." [32quater]
316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
353 Turbata libertà degli incanti	Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.
353 bis Turbata libertà del procedimento di scelta del	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità

contraente	di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
356 Frode nelle pubbliche forniture	Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
640, comma 2, n. 1 Truffa	Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.	La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
640-ter Frode informatica.	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

1) Le principali erogazioni a favore di AEM SpA sono costituite dai contributi in conto esercizio che il Comune di Cremona eroga, a fronte di contratto di servizio, per lo svolgimento delle attività strumentali affidate; dette erogazioni, suddivise per singola attività, potrebbero essere utilizzate, ciascuna, per un'attività diversa rispetto a quella di prevista destinazione, e tutte potrebbero essere utilizzate non per la realizzazione delle attività strumentali, ma per la gestione dei servizi pubblici affidati o, ancor più in generale, per lo svolgimento della gestione della struttura amministrativa di AEM SpA (e ciò al di là della quota di corrispettivo erogato dal Comune ad ideale copertura dei costi fissi e di struttura afferenti la singola attività strumentale), con particolare ma non esclusivo riferimento alle eventuali situazioni di difficoltà economico – finanziaria della Società.

a. Area organizzativa e processi interessati:

- i. Amministrazione
- ii. Processo di tenuta della contabilità aziendale

2) Sono inoltre possibili, ancorchè non particolarmente frequenti, erogazioni di contributi dal Comune di Cremona o altri enti (Regione, Stato, Unione Europea, altri) ai fini della realizzazione di investimenti; potrebbe realizzarsi il caso in cui detti contributi siano utilizzati non ai predetti fini, ma a supporto della gestione di esercizio o per altre finalità.

a. Area organizzativa e processi interessati:

- i. Amministrazione
 - ii. Processo di tenuta della contabilità aziendale
- 3) Poiché il contratto di servizio per la gestione delle soste e della cremazione prevede l'erogazione di un canone, da AEM SpA al Comune di Cremona, in relazione all'affidamento del servizio, potrebbe realizzarsi il caso di non corrette rappresentazioni a bilancio (in particolare di ricavi da tariffa e costi di esercizio) al fine di contenere la misura di detto canone; al riguardo, si vedano anche i reati societari di cui all'art 25 ter DLgs 231 / 2001, e le correlate misure di prevenzione.
 - a. Area organizzativa e processi interessati:**
 - i. Amministrazione
 - ii. Processo di tenuta della contabilità aziendale
- 4) Quanto indicato ai punti precedenti risulta ovviamente incidente anche con riferimento alla frode nelle pubbliche forniture ex Art. 356 C.P., nell'ambito del rapporto sinallagmatico con il Comune. Ovviamente la presenza di un rapporto interorganico "in house providing" rende "minore" il potenziale beneficio della società intrinsecamente connesso al "beneficio" dell'Ente locale con il quale sono instaurati i sinallagmi.
 - a. Area organizzativa e processi interessati:**
 - i. Amministrazione
 - ii. Processo di tenuta della contabilità aziendale
- 5) Si può ipotizzare la realizzazione di artifici o raggiri, anche agendo sui sistemi informativi propri o di terzi, al fine di ottenere contribuzioni pubbliche, in conto esercizio o investimento, da Comune, Regione, UE, altri enti, erogazioni altrimenti non ottenibili; l'ipotesi peraltro appare remota.
 - a. Area organizzativa e processi interessati:**
 - i. Amministrazione
 - ii. Processo di tenuta della contabilità aziendale e gestione sistemi informativi (in parte esternalizzata)
- 6) A seguito dell'aggiornamento delle analisi in merito ai processi aziendali, con specifico riferimento alla gestione della sosta a pagamento, AeM gestisce per conto dell'amministrazione in qualità di incaricato di pubblico servizio la sosta su strada incassandone i proventi in virtù di uno specifico contratto di servizio. E' pacifico che le somme incassate siano qualificabili come fondi pubblici, anche in virtù del disposto del Codice della Strada che all'Articolo 7 comma 7 prevede come "I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana". In questo senso è pienamente applicabile ad AeM (ed in questo senso in altre realtà italiane sono state emanate anche specifiche sentenze in materia) la normativa relativa al c.d. "agente contabile", nonché tutti i reati connessi alla gestione ed utilizzo dei soldi pubblici. Nel corso dell'analisi del processo è emerso in maniera chiara come l'utilizzo e il controllo degli introiti della sosta sia ben strutturato ed infatti:
 - a. i passaggi in merito al denaro raccolto (controlli fra strisciata del parchimetro e scassetto) non sono soggetti ad attività valutative da parte dell'operatore, il quale verifica la corrispondenza tra quanto inserito nel parchimetro e conteggiato in automatico e quanto estratto dall'operatore stesso;
 - b. ciò consente un sistema di rendicontazione puntuale dei ricavi e dei costi del servizio con contabilità analitica separata con cadenza periodica per dimostrare l'utilizzo dei fondi in

conformità alle disposizioni normative (in rapporto ai rischi di reato di malversazione e indebita percezione);

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Amministrazione e Area Gestione Patrimonio e Gestione tecnica
- ii. Processo di tenuta della contabilità aziendale e del controllo di gestione e processo di gestione dei processi di svuotamento dei parcometri e di gestione del contante nonché gestione del contante dei varchi ZTL

Con riferimento agli articoli 353 e 353bis del Codice penale inerenti la turbativa dei pubblici incanti “lato pubblico”, per AEM risulta emergere un profilo di rischio di rilievo, in virtù della qualificazione come società in house providing che comporta l’obbligo di soggiacere, per l’acquisizione di beni servizi e forniture al Codice dei Contratti pubblici.

E’ un rischio trasversale alle diverse aree organizzative, sebbene la recente centralizzazione presso l’ufficio appalti di tutte le procedure di affidamento comprese le procedure di affidamento diretto abbia comportato un rafforzamento del presidio, anche in virtù del sempre più incisivo processo di digitalizzazione degli appalti pubblici.

Principali presidi alla commissione del reato in questione

circa quanto sopra sub 1), il Comune trasmette comunicazioni formali relativamente alla dimensione del corrispettivo per singola attività; AEM SpA utilizza dette comunicazioni ai fini della costruzione ed approvazione dei propri strumenti di programmazione economico – finanziaria (budget); per singola attività strumentale, AEM SpA rendiconta al Comune le realizzazioni effettuate, anche eventualmente tenendo conto della natura (spesa in conto capitale, spesa corrente) dell’erogazione come da bilanci comunali; AEM SpA inoltre utilizza strumenti informatici ed operativi con riferimento alla rendicontazione analitica (per costi e per tempi) degli interventi realizzati a mezzo di appaltatori; infine, operano le previsioni dei vigenti contratti di servizio tra Comune ed AEM SpA;

circa quanto sopra sub 2), diviene rilevante la verifica e la coerenza delle rendicontazioni, delle contabilità lavori e dei collaudi, anche con riferimento a quanto previsto dai singoli decreti di assegnazione;

circa quanto sopra sub 3), assume rilevanza la rendicontazione periodica degli incassi da sosta (anche con riferimento al riscontro della singola operazione di prelievo presso i parcometri) e del numero di cremazioni effettuate (anche con riferimento al registro ufficiale), trasmessa al Comune; la coerente rilevazione contabile ed esposizione a bilancio dei fatti di gestione, rispetto ai quali opera anche l’attività di revisione legale;

circa quanto sopra sub 4), ciascun PC è associato ad uno specifico codice, ai fini della verifica dell’utilizzo da parte dei dipendenti; si rinvia inoltre alle vigenti procedure in materia di tutela dei dati di personali: P001PRY – Gestione della Privacy e trattamento dati delle persone fisiche

con riferimento a quanto evidenziato al punto 6) rispetto alla sosta a pagamento, in conformità a quanto previsto nella precedente versione del Modello, è stato strutturato un flusso rendicontativo nei confronti dell’Ente locale socio. Analogamente anche per l’altro servizio che prevede la riscossione diretta dall’utenza delle tariffe, cioè il servizio di cremazione, è stato sviluppato un sistema di tracciamento che consente un’efficace controllo sulla totalità delle operazioni connesse, ivi compreso il controllo dei pagamenti.

Anche con riferimento al servizio di rilascio permessi ZTL, conformemente a quanto previsto nella precedente versione del Modello, è in corso di realizzazione l’aggiornamento delle telecamere poste ai varchi e del relativo software di gestione per l’efficientamento del sistema di rilievo dei transiti. I vantaggi attesi

sono: maggiore flessibilità ed efficienza nella trasmissione del dato a mezzo rete cellulare; capacità di rilievo targhe di tutti i mezzi in transito, come previsto anche dal CdS; maggiore efficienza del software di rilevamento, con minimizzazione del lavoro manuale di verifica in corso di sanzionamento e del rischio di verifica dell'incasso del quantum dovuto.

Inoltre, i seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che intrattengono a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di AEM SpA, al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal DLgs 231 / 2001.

Tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore di AEM SpA, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali.

A tali soggetti è richiesto di astenersi:

- ✓ dall'usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per AEM SpA, oltre che per se stessi;
- ✓ dal promettere o effettuare dazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente;
- ✓ dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse e / o eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quelle circostanze in cui in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa; gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore e sono ammessi qualora il valore di mercato non sia superiore a € 50,00;
- ✓ dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o europea, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per AEM SpA;
- ✓ dall'accettare da Enti Pubblici o da privati, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferite, regali o altre utilità che possano risultare in un condizionamento dell'attività;
- ✓ dall'effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto del AEM SpA, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ✓ dal favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quale condizione per lo svolgimento di successive attività;
- ✓ dal destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché nei confronti dei privati, è fatto divieto, da parte dei rappresentanti di AEM SpA, di:

- ✓ esibire documenti falsi e/o alterati;
- ✓ tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errori di valutazione tecnico-economica;
- ✓ omettere informazioni dovute al fine di orientare a favore di AEM SpA le decisioni assunte da parte dei terzi.

Tutti i destinatari del presente Modello, che si trovano ad intrattenere qualsivoglia rapporto/contatto con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di AEM SpA, sono tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente l'OdV in caso di irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale).

In caso di dubbi circa quanto sopra, sollevati ad un superiore gerarchico da un collaboratore di quest'ultimo, circa il comportamento da adottare, il superiore deve fornire le spiegazioni del caso, contattando ove necessario l'Organismo di Vigilanza.

In capo a ciascun Amministratore e Dipendente di AEM SpA l'obbligo di monitorare, con la frequenza necessaria, le attività svolte dai collaboratori che effettuano attività continuative o sporadiche nei confronti di enti pubblici, al fine di verificare il regolare svolgimento delle stesse.

Opera in ogni caso l'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza nei casi ritenuti dubbi o di potenziale commissione di reati.

Con riferimento ai reati previsti dagli Art. 353 e 353bis del Codice Penale si rimanda al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, predisposto annualmente dalla società in quanto soggetta a tale obbligo in quanto società in house. Il Piano è funzionale a sviluppare il presidio dei rischi corruttivi e di illeciti sotto il profilo "pubblicistico" di AeM in conformità alla tipologia di rischio dei nuovi reati introdotti nel corso del 2023 con riferimento agli Articoli 353 e 353bis del Codice Penale.

2.2.2 Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- 1) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- 2) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- 3) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 4) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
491-bis Art. 491-bis c.p. Documenti informatici.	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
615-quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.
615-quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329
617-quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

	La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
640-quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

AEM SPA opera su propri sistemi informativi ed interagisce con sistemi informatici di terzi (INPS, Agenzia Entrate, ANAC, Poste, Banche ...).

Si potrebbe verificare il caso in cui, al fine di rappresentare a terzi una situazione di AEM SpA differente da quella reale (ad indebito vantaggio di AEM stessa), si intervenga come sopra rappresentato alterando dati, manomettendo sistemi, interrompendo comunicazioni ecc.

Si rinvia anche al reato di frode informatica ex art 24 DLgs 231 / 2001.

Possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici in ogni ambito aziendale, per ciascun servizio / attività affidata nonché nell'ambito della struttura amministrativa, in quanto è ormai diffuso l'utilizzo delle tecnologie e dei sistemi informativi.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Amministrazione con specifico riferimento al processo di gestione dei sistemi informativi aziendali

Principali presidi alla commissione del reato in questione

AEM SpA ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di vigilanza come da Codice della privacy (Regolamento UE 2016 / 679, DLgs

101 / 2018, DLgs 196 / 2003), per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali e dei terzi.

Tali soluzioni di sicurezza non sono tuttavia ad oggi accompagnate da elementi organizzativi e regolamentari che definiscano i livelli di sicurezza informatica, i diritti di accesso dei diversi utenti ai sistemi informativi aziendali e i livelli di riservatezza delle informazioni contenute nei server aziendali. A seguito di interviste specifiche con i referenti aziendali è emerso il rischio che dati personali e riservati possano essere conservati in sezioni della rete aziendale liberamente accessibile. Parimenti, non è presente un sistema di tracciamento dei log degli utenti e degli accessi alle singole cartelle/file depositati sul server. Tale assenza potrebbe anche costituire un aspetto di criticità in ordine al controllo connesso ad ulteriori rischi-reato (ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità di individuare l'accesso a specifici documenti, inerenti, ad esempio, una procedura di gara, a seguito di casi di turbativa d'asta).

I presidi di cui al presente capitolo si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella progettazione, realizzazione, gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, o che vi accedono anche in rapporto con utenti e terzi che a loro volta accedono ai sistemi di AEM SpA, o che svolgono interventi volti a tutelare detti sistemi ed informazioni.

Dette unità organizzative aziendali sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

Più in particolare:

- ✓ anche con il supporto di soggetti esterni, AEM SpA predispone e mantiene aggiornato il censimento degli applicativi e/o dei software in uso in ogni unità organizzativa aziendale;
- ✓ l'installazione di applicativi e software e / o l'intervento di configurazione dei PC e degli strumenti di informatica individuale ed aziendale avviene solo da parte dell'Amministratore di Sistema appositamente incaricato nella procedura di gestione privacy;
- ✓ in ottica aziendale si provvede a:
 - Nomina dell'Amministratore di Sistema;
 - Nomina del Custode delle password;
- ✓ Ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnate; ad ogni dipendente viene tra l'altro consegnato quanto segue, nell'ambito delle procedure di trattamento dati a tutela della privacy:
- ✓ Disciplina tecnica ed informativa per l'utilizzo degli strumenti aziendali;
- ✓ Istruzioni per il trattamento dati da parte degli Incaricati.
- ✓ le risorse informatiche devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- ✓ tali risorse devono essere conservate in modo appropriato; dovrà essere tempestivamente segnalato l'eventuale furto o danneggiamento;
- ✓ qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, tali soggetti devono impegnarsi ad operare nel rispetto della normativa vigente.
- ✓ In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo;
- ✓ introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;

- ✓ accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di AEM SpA, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- ✓ intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- ✓ utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- ✓ distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- ✓ introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- ✓ detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- ✓ procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- ✓ alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- ✓ produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

Più in particolare, i principi di sicurezza organizzativa, comportamentale e tecnologica, nonché il sistema di controllo a presidio dei descritti sistemi informatici e del patrimonio informativo di AEM SpA, si basa su livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa.

In particolare:

- ✓ la gestione delle abilitazioni deve avvenire tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno di AEM SpA;
- ✓ le variazioni al contenuto dei profili devono essere eseguite dalle funzioni deputate al presidio della sicurezza logica (Amministratore di Sistema), su richiesta delle funzioni interessate; la funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative ricoperte;
- ✓ ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo, in relazione al proprio ruolo aziendale; in caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, deve essere riattribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato;
- ✓ le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software devono essere organizzativamente demandate a funzioni differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi;
- ✓ le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.
- ✓ è necessario svolgere adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza dei sistemi;
- ✓ è necessario provvedere alla costante predisposizione ed aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia;

- ✓ con specifico riferimento alla gestione di riprese ed immagini registrate a mezzo di sistemi di videosorveglianza (ad esempio, con riferimento all'impianto di cremazione ed ai parcheggi in struttura), debbono essere specificamente individuati i soggetti responsabili dell'accesso e dell'utilizzo di dette riprese ed immagini.

Tra le principali attività di prevenzione e di presidio rispetto alla commissione dei reati informatici, sono in particolare previste:

- ✓ attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti;
- ✓ pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- ✓ gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;
- ✓ prevenzione da software dannoso tramite opportuni strumenti e funzioni adeguate;
- ✓ formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica;

Con riferimento alla gestione degli incidenti in materia di sicurezza informatica:

- ✓ il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla tracciabilità a sistema;
- ✓ tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione;
- ✓ è istituito, nell'ambito delle procedure di tutela dei dati personali, il registro data breach.

2.2.3 Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata

- 1) In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2) In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 3) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 4) Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3).

ARTICOLI CITATI

Articolo	Testo
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>

	<p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. .</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
--	---

Articolo	Testo
<p>Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso</p>	<p>(articolo così sostituito dall'art. 1 della legge n. 62 del 2014)</p> <p>1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (comma così modificato dalla legge n. 103 del 2017)</p> <p>2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>
<p>Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.</p>	<p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

Potrebbe verificarsi il caso che, a vantaggio di AEM, si stabiliscano sodalizi criminosi, in particolare con appaltatori e terzi; inoltre, si potrebbe verificare il caso di inserimento in organico di risorse umane riconducibili a detti sodalizi.

L'eventualità potrebbe essere in particolare correlata al ruolo istituzionale, di potere economico e politico locale (si pensi anche al *controllo analogo in house providing* che il Comune esercita su AEM) che AEM indubbiamente riveste.

Il vantaggio per AEM si tradurrebbe in risparmi economici sulle prestazioni oggetto di appalto, ottenuti attraverso i forti ribassi che gli appaltatori coinvolti nei sodalizi criminosi proporrebbero in sede di gara.

Anche in sede di cessione di patrimonio, sul fronte dei ricavi, sodalizi criminosi potrebbero imporsi, a fronte di offerte ad esempio a fini di riciclaggio di denaro.

La commissione dei reati in questione potrebbe condurre ad indebite ingerenze, da parte di dette organizzazioni, sulla gestione aziendale in generale, eventualmente anche con la partecipazione di soggetti ed enti esterni, legati da contratti in particolare continuativi.

Si noti inoltre che, con riferimento a specifici servizi / attività, appare possibile utilizzare le infrastrutture di AEM, che si potrebbe avvantaggiare, ai fini della commissione di particolari reati: si pensi, ad esempio, all'indebito utilizzo dell'incenerimento correlato al servizio di cremazione per l'eliminazione, da parte di sodalizi criminali, di cose o addirittura persone.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Area Acquisti e gare e singole aree operative con riferimento agli affidamenti diretti
- ii. Processo di gestione degli acquisti
- iii. Con riferimento all'incenerimento di cose o persone la fattispecie è remota.

Principali presidi alla commissione del reato in questione

I presidi alla commissione dei presenti reati sono correlati a tutte le verifiche, preliminari e successive, all'aggiudicazione di gare di appalto e di selezione del personale, che AEM deve svolgere nel rispetto della normativa pubblicistica (DLgs 50 / 2016 e Linee Guida ANAC); al riguardo, si rinvia (in ottica di vantaggio per l'azienda) a tutti i presidi prefigurati nel piano anticorruzione della Società in materia di appalti e selezione del personale.

Inoltre diviene rilevante la sistematica verifica sui visti tecnici e sulle causali dei documenti di spesa (tipicamente, il supporto che certifica la regolare esecuzione delle prestazioni previste in un contratto, in relazione al pagamento di fatture afferenti detto contratto).

Anche con riferimento alle procedure di alienazione di patrimonio, particolare attenzione deve essere prestata alle verifiche afferenti la qualificazione, dei partecipanti, a contrarre con la pubblica amministrazione (con particolare ma non esclusivo riferimento alle verifiche di non commissione, in capo ai partecipanti, dei reati di cui all'art 80 DLgs 50 / 2016).

Per quanto riguarda il rischio di indebito utilizzo delle infrastrutture (in particolare di cremazione) di AEM, le verifiche debbono riguardare la coerenza delle procedure amministrative (autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di provenienza della salma, a fronte delle verifiche sanitarie e presso la Procura della Repubblica rispetto alla persona deceduta; sigillatura della cassa, da parte dell'impresa funebre in presenza di un familiare e di un testimone, con dichiarazione di presenza della sola salma e non anche di altro all'interno della cassa stessa) preliminari all'operazione di cremazione, e verifiche a campione sulla regolarità delle operazioni effettuate.

Tutti i presidi afferenti le altre famiglie di reato prevengono indirettamente anche la commissione dei delitti di criminalità organizzata.

Art. 74. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e	1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti ((dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73)), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono
--	--

38, comma 2 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	<p>persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
--	---

Articolo	Testo
Art. 407 C.p.c. comma 2, lettera a), numero 5)	<p>.....</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati:</p> <p>1);</p> <p>2);</p> <p>3);</p> <p>4);</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p>

2.2.4 Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- 1) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, ((319-quater)) e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 4) Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 5) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 6) 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
Art. 314 primo comma c.p. Peculato	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria(4), è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Art. 317 c.p. Concussione.	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Art. 319-bis c.p.	La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici

Circostanze aggravanti.	impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio	Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità

Art. CODICE PENALE	Testo
Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione

internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

Si può verificare che, a beneficio di AEM SpA (spesso al fine di tutelare indebitamente AEM SpA stesso rispetto a possibili sanzioni e simili), si intervenga, con commissione dei reati sopra descritti, in particolare su soggetti terzi, sovente funzionari di pubbliche amministrazioni, che rivestano ruoli decisionali; sono dunque da monitorare i rapporti tra AEM SpA con:

- ✓ i Dirigenti comunali, titolari dei rapporti operativi e di controllo sull'adempimento dei contratti di servizio (ad esempio, ai fini di evitare che detti Dirigenti non diano seguito a previsioni, quali quelle di irrogazione di sanzioni a carico di AEM SpA, e ciò a vantaggio di quest'ultima);
- ✓ ARPA / ATS / Provincia di Cremona / NOE / Vigili del Fuoco, con particolare riferimento a: problematiche ambientali afferenti il polo della cremazione (emissioni in atmosfera, emissioni acustiche, smaltimento dei rifiuti); residui derivanti dalla gestione della segnaletica; le problematiche afferenti il post – mortem trentennale della discarica dismessa in Malagnino; le problematiche afferenti il controllo esercitato da AEM SpA sui propri cantieri per lavori pubblici anche se in appalto, in qualità di committente; le problematiche afferenti la sicurezza ex DLgs 81 / 2008 in generale, per tutte le attività aziendali;
- ✓ Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Ragioneria Generale dello Stato (per le attività di competenza).

La contropartita, nella commissione di detti reati, può essere costituita da denaro, ma anche da indebite agevolazioni nell'assegnazione di appalti o consulenze a soggetti vicini ai funzionari degli altri Enti coinvolti, o nella selezione ed assunzione di personale presso la Società.

Si noti che la presente famiglia di reati costituisce uno dei più rilevanti punti di contatto tra le fattispecie di cui al DLgs 231 / 2001 (reati commessi a favore della persona giuridica) ed alla Legge 190 / 2012 (reati commessi in danno della persona giuridica ed a vantaggio di singoli), proprio in relazione ai possibili intrecci sopra tratteggiati. In particolare, tali punti di contatto si concretizzano con riferimento ai reati contro la PA che comportano l'esercizio di una pubblica funzione da parte del funzionario di AEM quali la concussione o l'abuso d'ufficio. In questo senso, si rimanda integralmente al PTPC vigente della società che riporta in maniera maggiormente esaustiva e completa i profili di rischio-reato e i presidi di prevenzione e controllo.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Ciascuna area operativa aziendale compresa la Direzione generale, compresa la figura del RPCT con riferimento ai rapporti con le amministrazioni di controllo esterno
- ii. Processi interessati: processi relativi alla tenuta dei rapporti con gli Enti pubblici

Principali presidi alla commissione del reato in questione

Ai fini del presidio a che i reati in questione non siano commessi:

- ✓ Appare necessario che il soggetto rappresentante AEM SpA nei rapporti con gli enti / funzionari di cui sopra ricopra un ruolo organizzativo coerente con la tematica affrontata e / o sia formalmente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Inoltre ogni fase dei rapporti di cui sopra deve essere oggetto di verbalizzazione e / o di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione o al Responsabile di Servizio, a seconda dei casi;
- ✓ Infine, appare rilevante la verifica sugli atti di acquisto di lavori, servizi, forniture e di selezione del personale.

In generale, i seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che intrattengono a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di AEM SpA, al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal DLgs 231 / 2001.

Tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore di AEM SpA, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali.

A tali soggetti è richiesto di astenersi:

- ✓ dall'usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per AEM SpA, oltre che per se stessi;
- ✓ dal promettere o effettuare dazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente;
- ✓ dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse e / o eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quelle circostanze in cui in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa; gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore e sono ammessi qualora il valore di mercato non sia superiore a € 50,00;
- ✓ dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o europea, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per AEM SpA;
- ✓ dall'accettare da Enti Pubblici o da privati, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, regali o altre utilità che possano risultare in un condizionamento dell'attività;
- ✓ dall'effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto di AEM SpA, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ✓ dal favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quale condizione per lo svolgimento di successive attività;
- ✓ dal destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché nei confronti dei privati, è fatto divieto, da parte dei rappresentanti di AEM SpA, di:

- ✓ esibire documenti falsi e/o alterati;
- ✓ tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errori di valutazione tecnico-economica;

- ✓ omettere informazioni dovute al fine di orientare a favore di AEM SpA le decisioni assunte da parte dei terzi.

Tutti i destinatari del presente Modello, che si trovano ad intrattenere qualsivoglia rapporto/contatto con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di AEM SpA, sono tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente l'OdV in caso di irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale).

In caso di dubbi circa quanto sopra, sollevati ad un superiore gerarchico da un collaboratore di quest'ultimo, circa il comportamento da adottare, il superiore deve fornire le spiegazioni del caso, contattando ove necessario l'Organismo di Vigilanza.

In capo a ciascun Amministratore e Dipendente di AEM SpA corre l'obbligo di monitorare, con la frequenza necessaria, le attività svolte dai collaboratori che effettuano attività continuative o sporadiche nei confronti di enti pubblici, al fine di verificare il regolare svolgimento delle stesse.

Opera in ogni caso l'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza nei casi ritenuti dubbi o di potenziale commissione di reati.

Si rimanda comunque alle misure di prevenzione previste nel PTPC 2023-2025 specificatamente previste per le tipologie di reato di cui all'Articolo 25.

2.2.5 Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

- 1) In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2) Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
<p>Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.</p> <p>Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2016, D.Lgs. 21 Giugno 2016 n. 125 (GU Serie Generale n.161 del 12-7-2016)</p>	<p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p> <p>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
<p>Art. 454 c.p. Alterazione di monete.</p>	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>
<p>Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p>

Art. 456 c.p. Circostanze aggravanti.	Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. CODICE PENALE	Testo
Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2016, D.Lgs. 21 Giugno 2016 n. 125 (GU Serie Generale n.161 del 12-7-2016)
Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale
Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

A vantaggio di AEM SpA, si potrebbe verificare la commissione dei reati sopra descritti con riferimento ai servizi nei quali sussiste circolazione di contanti o si fa uso di valori in bollo.

Si fa riferimento in particolare al servizio di cremazione ed alla gestione delle soste, nei quali sussiste un rapporto tra AEM SpA ed un'utenza diffusa pagatrice diretta di prezzi o tariffe.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Area sosta, ZTL e cremazione con riferimento alla gestione dei processi di gestione del contante incassato

Principali presidi alla commissione del reato in questione

Il presidio rispetto alla commissione del reato si fonda:

- ✓ per la gestione delle soste, attraverso l'effettiva presenza in ogni parcometro o strumento di pagamento di un verificatore della genuinità di monete e banconote;
- ✓ per il servizio di cremazione, con l'esclusione di ogni pagamento in contanti da parte degli utenti (sono ammessi solo bonifici, pagamenti elettronici ed assegni circolari).

2.2.6 Art. 25-bis. Delitti contro l'industria e il commercio

- 1) In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- 2) 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2).

ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

	I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
--	---

Art. CODICE PENALE	Testo
Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

Lo svolgimento dei servizi e delle attività strumentali, da parte di AEM SpA, in esclusiva / privativa (ossia in assenza di altri concorrenti nel mercato) ed a fronte degli affidamenti diretti da parte del Comune di Cremona rende di fatto impraticabile, a vantaggio della stessa AEM SpA, la Commissione di detti reati.

Lo stesso può dirsi per le attività svolte da AEM SpA e non strettamente riconducibili a quanto sopra (ad esempio la gestione immobiliare).

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Reati non rilevanti per il caso in esame

2.2.7 Art. 25-ter Reati societari

- 1) In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9)
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9)
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.)
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote

2) Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (*)

(*) La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

ARTICOLI CITATI

Art. COD. CIVILE	
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi
Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità Articolo introdotto da: L. 27 maggio 2015, n. 69 (GU Serie Generale n.124 del 30-5-2015)	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate. Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2016, L. 27 maggio 2015, n. 69 (GU Serie Generale n.124 del 30-5-2015)	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

	<p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
Art. 2623 c.c.	Falso in prospetto. (Abrogato)
Art. 2624 c.c.	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. (Abrogato)
Art. 2625 c.c. Impedito controllo.	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
Art. COD. CIVILE	
Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

<p>Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.</p> <p>Ultimo aggiornamento: 03 aprile 2017, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (GU n.75 del 30-3-2017)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. COMMA 5 ABROGATO DALLA LEGGE 3 / 2019. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>
<p>Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.</p> <p>Articolo introdotto da: D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (GU n.75 del 30-3-2017)</p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. COMMA 3 ABROGATO DALLA LEGGE 3 / 2019.</p>
<p>Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.</p>	<p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p>Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.</p>	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

I reati sopra descritti possono realizzarsi, a vantaggio di AEM SpA, in relazione all'indebita determinazione di rappresentare una situazione economico – finanziaria – patrimoniale della stessa AEM SpA artatamente migliore del reale (ad esempio a livello di bilancio di esercizio o di rendicontazioni periodiche, a titolo meramente esemplificativo attraverso la capitalizzazione di costi in assenza dei necessari presupposti, o addirittura attraverso la mancata rilevazione ed esposizione di fatture passive) e dalla volontà di non consentire attività di verifica (si pensi all'esercizio del cd *controllo analogo* da parte del Comune, all'attività istituzionale dei Revisori dei Conti e simili).

La situazione sopra descritta potrebbe anche riferirsi all'indebita restituzione di riserve al Comune socio o alla distribuzione di dividendi.

I reati in questione potrebbero peraltro realizzarsi anche con modalità opposte rispetto a quelle sopra descritte; ad esempio, al fine di non erogare elevati canoni al Comune (per i servizi di cremazione e soste), potrebbero essere adottati accorgimenti di alterazione dei risultati a peggioramento dei risultati, ma a vantaggio dell'azienda (ad esempio, rilevando accantonamenti a fondi in assenza dei necessari presupposti, anticipando la rilevazione e l'esposizione di costi e / o posticipando ricavi rispetto alla competenza temporale).

Con riferimento alla mancata comunicazione di conflitti di interesse (ad esempio da parte di Amministratori), sussiste il rischio che detti Amministratori, se in situazione di non comunicato conflitto nell'assunzione di determinate decisioni di AEM SpA, migliorino o peggiorino artatamente il risultato economico secondo convenienza (si pensi alla determinazione del prezzo di beni o servizi nei casi sopra tratteggiati).

La verifica sulla continuità e sulla coerenza dell'attività dei Revisori Legale dei Conti e del Collegio Sindacale, oltre che verifiche dirette nel merito, costituiscono il presidio alla commissione di detti reati.

Principali presidi alla commissione del reato in questione

Tutti i Destinatari del Modello 231 che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella formazione e gestione degli atti afferenti la famiglia di reati in questione, devono:

- ✓ attenersi a quanto espressamente disposto nel Codice Etico;
- ✓ operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- ✓ ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- ✓ assicurare il pieno supporto al Collegio Sindacale ed ai Revisori Legali nello svolgimento delle attività di loro competenza.

A carico dei Destinatari di cui sopra, inoltre, compete l'espresso obbligo di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AEM SpA; in particolare, redigere situazioni reddituali e patrimoniali rigorosamente distinte per servizio / attività svolta (anche ex art 6 DLgs 175 / 2016), al fine di evitare sussidi incrociati, per cui si rinvia anche ai reati di cui all'art 24 DLgs 231 / 2001;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale di AEM SpA ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 3) assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, con particolare riferimento alla libera e corretta formazione della volontà assembleare e del Consiglio di Amministrazione, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione previsto dalla legge e dallo statuto;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:

- con riferimento al precedente punto 1):

- ✓ rappresentare nel bilancio di esercizio di AEM SpA e nelle relazioni periodiche, o trasmettere per la rappresentazione in altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AEM SpA;
 - ✓ omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AEM SpA.
- con riferimento al precedente punto 3):
- ✓ porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e dei Revisori Legali dei Conti;
 - ✓ determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà.

Particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle risorse finanziarie, alle attività riguardanti la formazione e redazione del bilancio e delle situazioni infra-annuali, e alle attività riguardanti l'assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali.

Conseguentemente, i destinatari dei processi a rischio sopra riportati devono attenersi alle seguenti misure preventive:

1) per le attività riguardanti la gestione finanziaria:

- ✓ assicurare che le operazioni economico – finanziarie poste in essere per lo svolgimento delle attività di AEM SpA siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello Statuto sociale (al riguardo, diviene ulteriore strumento di presidio l'obbligo di fatturazione elettronica a mezzo SDI);
- ✓ assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita di cassa, a mezzo di sistematici preventivi di tesoreria e relativa rendicontazioni;
- ✓ assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- ✓ assicurare che tutte le operazioni effettuate, che impattano sulla tesoreria, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- ✓ assicurare che i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i clienti / utenti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;

2) per le attività riguardanti la formazione e redazione del bilancio e delle situazioni infra-annuali:

- ✓ garantire l'accuratezza dei dati di competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio e nelle situazioni contabili periodiche elaborando e predisponendo gli accertamenti di competenza;
- ✓ predisporre tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività, incluse le operazioni c.d. fuori bilancio;
- ✓ assicurare che la nota integrativa contenga tutte le informazioni utili alla corretta interpretazione del bilancio conformemente alle leggi in vigore;

- ✓ assicurare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore;
- ✓ attestare che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai Principi Contabili di riferimento.

Si ritiene opportuno, anche in virtù del carattere pubblico del socio unico, sviluppare specifiche procedure “rafforzate” sia con riferimento alla gestione della parte tributaria che con riferimento al processo di definizione del bilancio, nonché applicare principi di rotazione per i revisori, soggetto fondamentale nel processo dei controlli.

I soggetti che concorrono alla predisposizione della documentazione degli atti assembleari e consiliari devono osservare principi di assoluta lealtà e chiarezza.

Inoltre, gli Amministratori devono, nella conduzione del Consiglio:

- ✓ assicurare che le delibere del Consiglio di Amministrazione siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel presente modello 231; in particolare le deliberazioni devono descrivere al loro interno l’oggetto della decisione, le premesse, le motivazioni, il percorso istruttorio, i riferimenti normativi e gli atti precedenti, la discussione intervenuta tra i Consiglieri, il dispositivo;
- ✓ verificare che le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione siano puntualmente e correttamente eseguite, anche attenendosi a quanto previsto dal Codice Etico;
- ✓ assicurare il pieno supporto al Collegio Sindacale ed ai Revisori Legali nello svolgimento delle attività di loro competenza;

Gli Amministratori devono:

- ✓ garantire che tutte le informazioni sociali trasmesse all’esterno (media, ecc.), siano rispondenti all’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- ✓ garantire che tutte le informazioni trasmesse siano rintracciabili negli atti e nei libri societari.

Art. COD. CIVILE	
<p>Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</p> <p>Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2016, D.Lgs 16 novembre 2015, n. 180 (in G.U. 16/11/2015, n.267)</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p>

Vale a presidio tutto quanto sopra esposto; si veda inoltre la Parte Generale del Modello.

2.2.8 Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- 1) In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3) Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- 4) Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

ARTICOLI CITATI

Articolo	Testo
Art. 270 c.p. Associazioni sovversive.	Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Art. 270 - bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. (1)	Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. <i>(1) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i>
Art. 270 – ter c.p.	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto,

<p>Assistenza agli associati. (1)</p>	<p>ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p><i>(1) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p>
<p>Art. 270 – quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. (2)</p>	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. (1)</p> <p><i>(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</i> <i>(2) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p>
<p>Art. 270 – quater 1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (1) (2)</p>	<p>Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p> <p><i>(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</i> <i>(2) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p>
<p>Art. 270 – quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. (3)</p>	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. (1)</p> <p>Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)</p> <p><i>(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</i> <i>(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</i> <i>(3) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p>
<p>Art. 270 – quinquies 1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (1)</p>	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.</p> <p>Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p><i>(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153.</i></p>
<p>Art. 270 – quinquies 2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (1)</p>	<p>Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.</p> <p><i>(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153.</i></p>
<p>Art. 270 – sexies c.p.</p>	<p>Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono</p>

Condotte con finalità di terrorismo	arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
-------------------------------------	---

<p>Articolo 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York, 9 dicembre 1999.</p>	<p>1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</p> <p>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</p> <p>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</p> <p>2.</p> <p>a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.</p> <p>b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.</p> <p>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.</p> <p>4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>5. Commette altresì reato chiunque:</p> <p>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</p> <p>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.</p> <p>Tale contributo deve essere deliberato e deve:</p> <p>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</p> <p>ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p>
--	---

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

AEM SpA non svolge attività e servizi, né è proprietaria ad esempio di automezzi pesanti ed infrastrutture che possano veicolare attività da parte di organizzazioni terroristiche; né del resto appare praticabile che AEM SpA possa esercitare presidi di prevenzione in rapporto ai propri appaltatori, che dispongono di detti mezzi ed infrastrutture.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Reati non rilevanti per il caso in esame

Principali presidi alla commissione del reato in questione

In considerazione di quanto esposto nella sezione precedente non sono necessari presidi.

2.2.9 Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

- 1) In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
- 2) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3) Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile.	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile.	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici

	<p>ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>
Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.</p>
Art. 600 -quater.1 c.p. Pornografia virtuale.	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p>
Art. 601 c.p. Tratta di persone.	<p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età</p>
Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>
Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p>

	<p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>
Art. 609 c.p. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.	Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

Nell'ambito dei reati sopra descritti, possono risultare di interesse l'intermediazione illecita di lavoro e, ad un estremo, la riduzione in schiavitù.

Il tema può essere affrontato considerando, servizio per servizio, le attività operative svolte con personale diretto di AEM Spa e quelle svolte ricorrendo ad appaltatori terzi (per le ragioni di cui a seguire).

- ✓ Circa la gestione delle soste, il personale operativo è diretto e si ricorre ad appaltatori per limitate frazioni dell'attività.
- ✓ Per la manutenzione stradale, invece, AEM SpA cura la programmazione, la progettazione, la direzione lavori ed il controllo, mentre l'attività operativa è svolta a mezzo di appaltatori terzi.
- ✓ Per la segnaletica stradale, AEM SpA dispone di dipendenti diretti per l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari, mentre gli interventi programmabili e di maggiore entità (per volume e valore) sono svolti da appaltatori esterni.
- ✓ Per la gestione della cremazione, gli addetti allo svolgimento delle attività operative sono dipendenti di AEM SPA; ad appalti esterni si ricorre principalmente per le attività di manutenzione.
- ✓ Il servizio neve ed antighiaccio è svolto ricorrendo ad appaltatori esterni.
- ✓ La gestione della cartografia è svolta ricorrendo a professionisti esterni.
- ✓ La gestione della discarica di Malagnino (post-mortem) è svolta ricorrendo ad appaltatori esterni.
- ✓ Le attività amministrative aziendali sono svolte dal personale diretto di sede.

I reati in questione, con riferimento al personale interno, risultano di remota percorribilità in quanto a commissione; sussiste infatti una rete di controlli in capo ad AEM SpA, anche con riferimento alla natura pubblica della Società, che costituisce di per sé un adeguato meccanismo di prevenzione:

- ✓ la selezione del personale diretto avviene a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, che garantiscono il rispetto dei valori fondamentali della persona, che sarebbero invece violati nella commissione dei reati in questione;
- ✓ il fatto che AEM SpA sia società pubblica in house e soggetta alle regole dell'accesso generalizzato ex DLgs 97 / 2016 rende pressoché impossibile lo svolgimento dei reati in questione, in quanto anche il controllo analogo esercitato da Amministratori e Funzionari comunali, ed il controllo sociale esercitato dai cittadini, costituiscono evidenti strumenti di prevenzione;

- ✓ il RSSP, nell'ambito della propria attività di competenza, verifica che l'ambiente di lavoro sia rispettoso delle condizioni previste dalla legge, anche in riferimento alla dignità del lavoratore;
- ✓ la stessa dimensione complessiva dell'organico diretto è contenuta, cosicché sarebbe del resto impraticabile la commissione del reato, tipica di contesti ad elevatissima intensità di personale operativo che svolge mansioni semplici.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Reati non rilevanti per il caso in esame

Principali presidi alla commissione del reato in questione

Il tema può assumere connotati differenti affrontando i rapporti tra AEM SpA ed i principali appaltatori o con cui la stessa AEM SpA ha relazioni, peraltro con la precisazione che, anche in questi ultimi casi, non si tratta di gestioni ad elevata numerosità di personale.

- ✓ A presidio della commissione del reato, opera innanzitutto la verifica dei requisiti ex art 80 DLgs 50 / 2016, in sede di individuazione dell'appaltatore, con particolare riferimento al rispetto delle norme in materia previdenziale, di sicurezza sul lavoro ed assicurativa.
- ✓ Inoltre, presso gli appaltatori, AEM SpA verifica, anche a campione e / o a mezzo di richieste, la numerosità e la specifica individuazione degli addetti dell'appaltatore adibiti allo specifico appalto a favore di AEM SpA, presente in cantiere o sul luogo di svolgimento, rispetto a quello indicato dall'elenco fornito dall'appaltatore stesso; sondaggi possono essere inoltre effettuati rispetto alla modalità e regolarità di reclutamento del personale, con particolare riferimento ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, in somministrazione lavoro.

2.2.10 Art. 25-sexies - Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
<p>D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998</p> <p>Parte V, titolo I-bis, capo II Sanzioni penali</p>	<p>Art. 184 (abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)</p> <p>1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. Art. 185</p> <p>(Manipolazione del mercato)</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p>

	<p>Art. 186 (Pene accessorie)</p> <p>1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.</p> <p>Art. 187 (Confisca)</p> <p>1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.</p> <p>2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.</p> <p>3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.</p>
--	--

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

Lo svolgimento dei servizi e delle attività, da parte di AEM SpA, in esclusiva / privata (ossia in assenza di altri concorrenti nel mercato) ed a fronte degli affidamenti diretti da parte del Comune di Cremona (il quale tra l'altro determina le tariffe dei servizi di sosta e cremazione) rende di fatto impraticabile, a vantaggio della stessa AEM SpA, la Commissione di detti reati.

Eccezioni a quanto sopra, meritevoli di attenzione, possono essere costituite da:

- ✓ L'eventuale svolgimento di servizi / attività di libero mercato, nei limiti del 20% dei ricavi totali aziendali, ai sensi dell'art 16 DLgs 175 / 2016 e dell'art 5 DLgs 50 / 2016;
- ✓ La gestione delle attività immobiliari (di proprietà evidentemente pubblica, ma svolta in effetti in rapporto con operatori del libero mercato).

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Reati non rilevanti per il caso in esame

Principali presidi alla commissione del reato in questione

A riguardo di quanto sopra, a presidio della commissione del reato:

- ✓ Nell'impostazione delle attività libere, è necessario formalmente evidenziare il prezzo riconosciuto dal mercato per transazioni analoghe, ad evitare che AEM SpA, in forza degli affidamenti diretti ricevuti, si possa avvantaggiare proponendo prezzi fuori mercato;
- ✓ Nella gestione delle attività immobiliari, AEM SpA si deve astenere dall'utilizzo di informazioni privilegiate di cui la stessa può disporre in virtù della propria natura pubblica e del rapporto con il socio Comune di Cremona (ad esempio, la conoscenza anticipata di possibili variazioni future degli strumenti di programmazione urbanistica e della destinazione d'uso di determinate aree potrebbe condurre ad operazioni speculative, con vantaggio correlato al livello del prezzo di acquisto e / o vendita, prima dell'approvazione e / o pubblicazione di dette variazioni, e successiva variazione del prezzo di mercato per la stessa area).
- ✓ In senso più ampio, sempre con riferimento alle attività immobiliare, poiché AEM SpA è società in house del Comune di Cremona (e dunque anche l'indebito vantaggio del Comune di Cremona

potrebbe essere individuato quale reato da presidiare ai sensi del presente modello) deve essere oggetto di presidio il processo di determinazione del valore di vendita (per il Comune) coincidente con il valore di acquisto (per AEM SpA) o viceversa, ai fini di evitare che si realizzino operazioni non correlate ai prezzi di mercato, per beneficiare il bilancio di uno dei due soggetto, secondo necessità.

2.2.11 Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

ARTICOLI CITATI

Articolo	Testo
Art. 589 c.p. Omicidio colposo.	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Articolo 55, comma 2 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123	<i>(1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:</i> <i>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</i> <i>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.)</i> 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
---	---

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili e dei presidi previsti

Ai fini dello sviluppo del modello di prevenzione, con riferimento alla presente relevantissima famiglia di reati, si considerino innanzitutto gli obblighi di cui agli artt 17 e 18 DLgs 81 / 2008 (i quali costituiscono la cornice imprescindibile del sistema afferente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro aziendali), ai fini di individuare via via lo stato attuale delle misure attivate da parte di AEM SpA con riferimento all'attività svolta dai **propri dipendenti**.

Art. 17 DLgs 81 / 2008 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. *Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:*

- a) *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;*
 - ✓ AEM SpA ha sviluppato e mantiene aggiornato il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).
- b) *la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.*
 - ✓ AEM SpA ha nominato il proprio Responsabile (RSPP), avente le qualifiche e le esperienze richieste dalla legge.

Art. 18 DLgs 81 / 2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. *Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*

- a) *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.*
 - ✓ AEM SpA ha nominato il proprio Medico Competente, avente le qualifiche e le esperienze richieste dalla legge.
- b) *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
 - ✓ AEM SpA ha approvato il proprio apposito organigramma, che individua tutte le figure sopra previste, con riferimento a ciascuna sede nella quale l'attività di AEM SpA viene svolta; tutte le figure sono state formalmente incaricate.
- c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
 - ✓ AEM SpA, in sede di assunzione del lavoratore ed in corrispondenza di ogni affidamento / cambiamento di mansione, verifica lo stato psico – fisico del lavoratore stesso, a mezzo dell'attività del Medico Competente, ed attribuisce coerentemente la mansione specifica, salva

l'emersione di specifiche problematiche (con particolare riferimento all'eventuale gradazione di idoneità).

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale [DPI], sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

- ✓ AEM SpA, nel proprio DVR, ha individuato i DPI associati a ciascuna mansione specifica, DPI che vengono obbligatoriamente forniti al lavoratore, a mezzo di scheda / verbale di consegna.

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- ✓ al riguardo si rinvia al DVR aggiornato, nonché all'organigramma aziendale in materia di salute e sicurezza

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- ✓ AEM SpA ha proceduto alla formazione dei Preposti (come da citato organigramma aziendale), al fine di vigilare sull'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

- ✓ AEM SpA gestisce, di concerto con il Medico Competente (che ha definito il piano di sorveglianza sanitaria con la frequenza delle visite per ciascuna mansione), lo scadenziario delle visite previste per la sorveglianza medica per ciascuna mansione.

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- ✓ AEM SpA ha approvato il piano di emergenza per l'evacuazione dei lavoratori nei gravi casi sopra citati per la sede sociale e per il polo della cremazione; ai lavoratori è stata fornita adeguata formazione.

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

- ✓ Nell'ambito della periodicità e dei contenuti dell'informazione e della formazione previsti dalla legge e dalla normativa, AEM SpA ha definito il proprio scadenziario della formazione in materia di sicurezza, da cui si deriva il piano di formazione annuale, che si attua attraverso i concreti eventi formativi in corso d'anno.

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza [RLS], l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

- ✓ E' stato nominato il RLS, il quale ha ricevuto adeguata formazione, è stato consultato ai fini della redazione del DVR, accede liberamente ai luoghi di lavoro, partecipa alla riunione periodica ed ai sopralluoghi previsti dal Servizio Prevenzione e Protezione.

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

- ✓ AEM SpA presidia periodicamente la coerenza dei provvedimenti in questione nelle sedi di lavoro in cui si generano rischi per la popolazione (ad esempio, con riferimento al polo della cremazione, ARPA verifica quanto di competenza con riferimento alla qualità dell'aria; AEM SpA verifica con riferimento al livello del rumore)

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

- ✓ AEM SpA provvede coerentemente a quanto sopra

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

- ✓ AEM SpA provvede coerentemente a quanto sopra

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui

all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- ✓ Si rinvia a quanto già sopra esposto con riferimento al piano di sicurezza ed alla nomina delle figure preposte; AEM SpA verifica periodicamente l'efficienza dei presidi antiincendio e di primo soccorso.

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- ✓ AEM SpA richiede sistematicamente, in sede di assegnazione di un appalto a terzi, che siano rispettati gli obblighi di cui sopra; il Coordinatore della Sicurezza (o i Preposti) verificano il rispetto di quanto sopra direttamente in cantiere o presso il luogo di svolgimento dell'appalto

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

- ✓ AEM SpA provvede con redazione di specifico verbale

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- ✓ AEM SpA recepisce le innovazioni tecniche ed i propri mutamenti organizzativi all'interno del proprio DVR

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

- ✓ AEM SpA provvede come da legge

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità'.

- ✓ Il Medico Competente trasmette gli esiti delle visite effettuate al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale ai fini di cui sopra.

Oltre che relativamente ai dipendenti diretti di AEM SpA ed al correlato rischio di reato, va evidenziato che la prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, che la stessa AEM SpA deve esercitare, può estendersi entro limiti determinati anche all'attività svolta dai propri **appaltatori**.

Art. 26 DLgs 81 / 2008 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) [DPR 177 / 2011], l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

... la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.

✓ AEM SpA verifica, in fase di elaborazione degli atti delle gare d'appalto, nonché in fase di aggiudicazione, il possesso dei requisiti sopra previsti, attraverso la presentazione di idonea documentazione (es possesso delle certificazioni formative dei dipendenti adibiti alle specifiche lavorazioni).

✓ Inoltre AEM SpA mantiene aggiornato e fornisce alle imprese appaltatrici il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui a seguire.

... 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 [omissis], elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita' a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attivita' del datore di lavoro committente sia alle attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [oggi DLgs 50 / 2016], tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato ...

... 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.

... 8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

- ✓ AEM deve operare nel rispetto di quanto sopra esposto; inoltre, nei casi in cui l'appaltatore operi con cantiere temporaneo mobile, si applica il Titolo IV del DLgs 81 / 2008, il quale prevede la nomina di figure specifiche in materia di sicurezza (in particolare, il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione).

Gli artt. 589 e 590, comma 3, c.p. richiamati dal Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime ed abbia commesso tali reati violando le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale.

Essa è gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso).

Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel lavoratore subordinato che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate dall'esperienza pratica o dalla prassi e successivamente individuate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Sussiste una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto, tutte punite a titolo di dolo, ovvero quando il soggetto compie dette azioni con la coscienza e volontà di compierle, e non quindi per mera colpa.

In merito all'atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente.

Le norme individuano nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati.

Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere inoltre persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell'agente, affinché ascrivibile ad AEM SpA, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Rileva il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità

dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, DLgs 81 / 2008).

Ai fini del presente Modello si consideri inoltre quanto segue:

- ✓ il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- ✓ è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- ✓ ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all' evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento (l'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell' eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza).

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato qui richiamate coloro che, in ragione della loro mansione, hanno attività sensibili in materia, quali ad esempio:

- ✓ il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- ✓ il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- ✓ il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione,

Le attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con contestuale violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro previsti dall'art. 25-septies del Decreto sono state classificate in:

- ✓ attività a rischio di infortunio e malattia professionale;
- ✓ attività a rischio di reato.

Tale distinzione, è originata dal fatto che le prime sono le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni ovvero malattie professionali, mentre le seconde sono quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte dei membri dell'organizzazione, il reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono desunte dal Documento di Valutazione dei Rischi (nel seguito "DVR"), ove, attraverso attente indagini che interessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, AEM SpA ha individuato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il documento contiene altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento.

Per ciascuna delle categorie di rischio presenti nel DVR, trovano collocazione, opportunamente codificati, tutti i pericoli effettivamente applicabili.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO

Le attività la cui omissione o inefficace attuazione potrebbero integrare una responsabilità colposa di AEM SpA, nel caso si verifichi un evento di omicidio colposo o che cagioni lesioni gravi o gravissime, sono riportate di seguito con una breve descrizione del loro contenuto:

- ✓ valutazione dei rischi;
- ✓ nomine e definizione delle responsabilità;
- ✓ sorveglianza sanitaria;
- ✓ formazione;
- ✓ affidamento di lavorazioni a soggetti esterni;
- ✓ acquisti;
- ✓ manutenzione;
- ✓ rischi particolari;
- ✓ emergenze;
- ✓ procedure ed istruzioni di lavoro;
- ✓ protezione collettiva e individuale;
- ✓ comunicazione e coinvolgimento del personale.

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione.

Si ritiene doveroso in questa sezione richiamare quanto già indicato in premessa nel paragrafo 1.2 che attiene in modo specifico il presidio dell'applicazione delle norme in materia di tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, ovvero che l'Azienda si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato (SGI) di Qualità e Sicurezza, certificato da Ente Terzo accreditato (Certificati N° IQ-0723-02 del 10/07/23 UNI EN ISO 9001:2015 e N° IS-0723-01 del 4/07/23 UNI ISO 45001:2018). Tale sistema consente un migliore controllo ed allineamento degli adempimenti aziendali in relazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO (art 20 DLgs 81 / 2008)

Il Modello non si sostituisce alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal DLgs 81 / 2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie.

Esso costituisce un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è necessario il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori di AEM SpA, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali di AEM SpA.

In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso AEM SpA dovrà:

- ✓ conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- ✓ rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- ✓ utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ✓ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- ✓ segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- ✓ adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- ✓ partecipare agli interventi formativi previsti;
- ✓ contribuire all' adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
- ✓ A questi fini è fatto divieto di:
- ✓ rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ✓ compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra identificate, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la colpa di AEM SpA in relazione a infortuni sul lavoro, il Modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- ✓ al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- ✓ alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- ✓ alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ alle attività di sorveglianza sanitaria;

- ✓ alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- ✓ alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- ✓ alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- ✓ alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- ✓ ove previsto, alle necessarie comunicazioni alle autorità competenti.

Si precisa che, ai fini del mantenimento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, si rende necessario dare evidenza di quanto attuato; ciò avviene attraverso l'adozione di sistemi di registrazione appropriati.

È altresì rilevante garantire la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione, sia di origine interna, sia di origine esterna (ad esempio documentazione relativa a prodotti e sostanze, documentazione attestante la conformità delle macchine).

La gestione della documentazione di origine interna, di origine esterna e delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, è tale da garantirne la tracciabilità, la conservazione e l'aggiornamento.

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è garantita tramite:

- ✓ l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'azienda;
- ✓ il continuo aggiornamento della normativa applicabile alle attività dell'azienda;
- ✓ il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, AEM SpA si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli specifici di seguito indicati.

PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Di seguito sono riportati i protocolli specifici di prevenzione nell'ambito di ciascuna area sensibile a rischio reato identificata.

Valutazione dei rischi.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di identificazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

La normativa ne attribuisce la competenza al datore di lavoro, che si avvale del supporto di altri soggetti, quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni utili alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione attuale di AEM SpA.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da esso individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale.

A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro, e deve essere effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente costituenti integrazione di detta documentazione; i criteri di valutazione dei rischi contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- ✓ attività di routine e non routine;
- ✓ attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi gli esterni);
- ✓ comportamento umano;
- ✓ pericoli provenienti dall'esterno;
- ✓ pericoli legati alle lavorazioni o creati nell'ambiente circostante;
- ✓ infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- ✓ modifiche apportate ai processi ed al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
- ✓ eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- ✓ progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
- ✓ procedure operative e di lavoro.

Nomine e definizione delle responsabilità

Per tutte le figure, individuate per la gestione di problematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono definiti requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi.

Tali requisiti, che devono essere mantenuti nel tempo, sono in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi.

L'attribuzione di specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza avviene, in forma scritta e con data certa, definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

Allo scopo di garantire un'efficace attribuzione di responsabilità in relazione ai ruoli ed alle funzioni aziendali:

- ✓ sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno di AEM SpA;
- ✓ sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- ✓ il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate;
- ✓ l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;

- ✓ si impedisce che vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- ✓ i soggetti preposti o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.

Sorveglianza sanitaria

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi.

La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle attività / lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione.

In ragione della tipologia dell'attività / lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare il Medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

Il protocollo sanitario è periodicamente aggiornato in base a nuove prescrizioni legislative, modifiche nelle attività e nei processi, identificazione di nuovi rischi per la salute dei lavoratori.

Formazione

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato.

Di tale formazione o addestramento è prevista una verifica documentata.

Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (es. formazione frontale, comunicazioni scritte ecc.) definite sia da scelte di AEM SpA sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

La documentazione inerente alla formazione del personale è depositata presso l'ufficio del personale ed è valutata ed impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione ha lo scopo di:

- ✓ garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- ✓ identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- ✓ valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- ✓ garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità.

Affidamento di lavori e servizi a soggetti esterni

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del DLgs 81 / 2008.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA.

Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite da AEM SpA).

L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

Acquisti (forniture)

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.).

Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto sono gestite in modo tale che:

- ✓ siano definiti i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- ✓ siano definite le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione della conformità dei requisiti di salute e sicurezza;
- ✓ siano previsti, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, delle verifiche iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.
- ✓

Manutenzione

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti.

Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione sono gestite in modo tale da garantire:

- ✓ che siano definite le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e

macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;

- ✓ la registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- ✓ che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

Rischi particolari

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere.

Sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

Emergenze

Sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli.

Il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in un numero sufficiente e sono preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi, scelti per tipologia e numero, in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio, ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente.

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:

- ✓ identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- ✓ definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di Salute e Sicurezza;
- ✓ pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- ✓ aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

Procedure ed istruzioni di lavoro

In ragione della complessità della lavorazione, possono essere previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, devono essere accessibili al lavoratore.

Protezione collettiva ed individuale

In base agli esiti della valutazione dei rischi, devono essere individuati i necessari presidi e dispositivi atti a tutelare il lavoratore.

Le misure di protezione di tipo collettivo sono definite nell'ambito della valutazione dei rischi e delle scelte relative ad esempio a luoghi di lavoro e attrezzature e macchinari.

Le misure di protezione di tipo individuale (DPI), finalizzate al controllo del rischio residuo, sono identificate e gestite in base a criteri di scelta che assicurano:

- ✓ l'adeguatezza dei DPI alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione;
- ✓ la conformità alle norme tecniche vigenti (ad esempio marcatura CE);
- ✓ la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
- ✓ il controllo del mantenimento dei requisiti di protezione (es. controllo delle scadenze).

Comunicazione e coinvolgimento del personale.

AEM SpA adotta idonei mezzi finalizzati a garantire, ai fini delle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- ✓ la comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- ✓ la comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ✓ partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso: il coinvolgimento degli stessi nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi, definizione di misure di tutela; il coinvolgimento dei lavoratori nelle indagini in caso di incidente; la preventiva consultazione degli stessi in caso di cambiamenti strutturali o organizzativi incidenti in termini rilevanti in materia di salute e sicurezza.

2.2.12 Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
648 Ricettazione	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
648-bis Riciclaggio.	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. CODICE PENALE	Testo
648-ter.1 Autoriciclaggio	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

	<p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
--	---

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili e dei presidi previsti

Sul fronte dei ricavi / entrate finanziarie, AEM acquisisce corrispettivi dal Comune concedente, per le attività strumentali affidate, ed al riguardo la casistica si colloca al di fuori del perimetro dei reati in questione (proprio in relazione alla natura stessa del Comune); inoltre AEM acquisisce ricavi frazionati e di piccole dimensioni da una molteplicità di clienti / utenti per i servizi pubblici gestiti (cremazione e parcheggi), rispetto ai quali appare altrettanto difficile prefigurare la commissione del reato in esame Comuni.

Va dunque prestata attenzione ai casi di clientela ricorrente ed eventualmente di maggior consistenza ed impatto economico unitario, ed in particolare ciò risulta potenzialmente a rischio reato nei seguenti casi:

- ✓ Convenzioni con imprese funebri per il servizio di cremazione;
- ✓ Attività svolte in libero mercato, al di fuori dell'esclusiva / privativa comunale *in house providing*, in relazione ad alcuni settori (es segnaletica);
- ✓ Cessioni o affitti di immobili aziendali a terzi.

Per quanto riguarda le situazioni a potenziale rischio di cui sopra, appare necessario operare nel rispetto del possesso dei requisiti per operare nel settore di appartenenza e per contrarre con la pubblica amministrazione (si procederà a verifiche ai sensi dell'art 80 DLgs 50 / 2016).

Sul fronte dei costi / uscite e dei mezzi impiegati, i flussi di denaro sono evidentemente a favore degli appaltatori, per cui operano le verifiche già evidenziate rispetto all'art 80 DLgs 50 / 2016.

Si rinvia anche alla famiglia di reati ex art 24 ter DLgs 231 / 2001 anche con riferimento alle aree di AeM interessate

2.2.13 Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
493-ter Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.
493-quater Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del

	profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
--	--

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili e dei presidi previsti

Sul fronte dei ricavi / entrate finanziarie, AEM acquisisce corrispettivi dal Comune concedente, per le attività strumentali affidate, ed al riguardo la casistica si colloca al di fuori del perimetro dei reati in questione (proprio in relazione alla natura stessa del Comune); inoltre AEM acquisisce ricavi frazionati e di piccole dimensioni da una molteplicità di clienti / utenti per i servizi pubblici gestiti (cremazione e parcheggi).

Gli utenti, in particolare, dei parcheggi e del servizio di rilascio contrassegni possono utilizzare strumenti di pagamento elettronici per le transazioni con conseguente rischio di clonazione e furto digitale del proprio strumento di pagamento, tuttavia il rischio di indebito vantaggio societario e non invece di vantaggio del singolo addetto è limitato in virtù dei processi e procedimenti in atto sulla quadratura della contabilità aziendale

Si rimanda pertanto alle relative sezioni in merito agli strumenti di prevenzione dei reati presupposto.

2.2.14 Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. (17) (20)

17) La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."

(20) La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria)! In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."

ARTICOLI CITATI

Art. legge 22 aprile 1941, n. 633	Testo
171, primo comma, lettera a-bis)	Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a); a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
171, terzo comma	La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad

un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. legge 22 aprile 1941, n. 633	Testo
171-bis	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
171-ter	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p>
Art. legge 22 aprile 1941, n. 633	Testo
...171-ter... continua	<p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti</p>

	<p>dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>
171-septies	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>
Art. legge 22 aprile 1941, n. 633	Testo
171-octies	<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
174-quinquies	<p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p>

	<p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.</p>
--	--

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili e dei presidi previsti

I reati in materia, che possano essere commessi nella gestione di AEM ed a vantaggio di quest'ultima, riguardano potenzialmente la genuinità delle licenze dei software impiegati.

Il presidio è costituito dal costante aggiornamento e verifica della genuinità del software utilizzato da tutti i dipendenti di AEM, in tutti i settori aziendali, in sede di acquisto, noleggio, aggiornamento ecc.; l'Amministratore di Sistema certifica la coerenza e la genuinità di tutti i prodotti utilizzati.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Amministrazione – Gestione dei sistemi informativi

2.2.15 Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili e dei presidi previsti

Il reato ha valenza trasversale rispetto ad altri specifici reati commessi a vantaggio di AEM anche con riferimento alle aree e ai processi interessati

2.2.16 Art. 25-undecies - Reati ambientali

1) In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote)).

1-bis). Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2) In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3) In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4) In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5) In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6) Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7) Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8) Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione

definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
452-bis c.p. Inquinamento ambientale Articolo introdotto da: L. 22 maggio 2015, n. 68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015).	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili e dei presidi previsti

Con riferimento ai servizi / attività gestite da AEM, la produzione di rifiuti rilevanti ai fini in esame si realizza nei seguenti casi:

- **cremazione**: produzione di scarti da processo di incenerimento; emissioni in atmosfera (fumi); emissione di rumore correlato al processo produttivo (in particolare, di raffreddamento); recupero di metalli non inceneriti dalle salme;
- **gestione degli immobili di proprietà**: eventuale reperimento di rifiuti in generale, di amianto in particolare;
- **segnaletica**: produzione di scarti di prodotti per la verniciatura e diluenti; scarti metallici da cartelli, pali, dissuasori dismessi; gomme e plastiche da dossi dismessi;
- **manutenzione stradale**: produzione di materiale bituminoso e di scavo;
- **gestione discarica di Malagnino**: attività post mortem;
- **parcheggi**: produzione di scarti di batterie da parcometro;

Il reato a vantaggio di AEM potrebbe essere commesso, non conferendo i rifiuti agli impianti autorizzati, ma disperdendo gli stessi nell'ambiente.

Quale presidio di ordine generale rispetto alla tematica in questione AEM Cremona Spa ha deciso di strutturare e rendere operativa una procedura specifica inerente la gestione dei rifiuti codificata come IA01 – GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI la quale definisce le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalla Società nei differenti siti, sia dal punto di vista della raccolta e stoccaggio dei rifiuti stessi, sia dal punto di vista del successivo smaltimento in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente. Rispetto a tale procedura è stata effettuata apposita formazione rivolta a tutti gli operatori coinvolti.

- **cremazione:**

Presidi significativi sono costituiti da quanto segue:

- **le polveri (residuo del processo di incenerimento)** sono intercettate da filtri che sono periodicamente mantenuti; dette polveri sono raccolte in contenitori, permanentemente montati all'interno dell'impianto, che raccolgono le polveri stesse per caduta; i contenitori sono ben individuati anche a mezzo del codice CER del rifiuto specifico; al raggiungimento della capienza massima del contenitore, esso viene chiuso (sostituito con altro vuoto) e stoccato in apposito locale, sino al raggiungimento di un volume complessivo predeterminato, ai fini del conferimento ad impianto specializzato ed autorizzato; *ai fini del presidio va dunque realizzato / verificato quanto segue:*
 - ✓ la sussistenza di un contratto con impianto autorizzato al trattamento del rifiuto speciale;

- ✓ la coerenza dei registri di carico e scarico (formulari), con indicazione del conferitario; l'analisi storica e prospettica della continuità e sistematicità dei quantitativi conferiti nel tempo;
 - ✓ l'analisi della documentazione di conferimento rilasciata da ciascun impianto;
 - ✓ verifiche da effettuarsi a campione.
 - circa le emissioni di fumi, sono svolte verifiche da parte di enti terzi direttamente sui camini di rilascio in atmosfera, attraverso strumenti specifici;
 - circa l'inquinamento acustico, è stata realizzata un'analisi (con strumentazione ad hoc) da parte di un soggetto terzo certificato, ai fini di verificare il rispetto delle tolleranze prestate dalla legge; la verifica viene effettuata periodicamente ed in relazione a modifiche / ampliamenti del processo produttivo che possano avere impatto acustico;
 - i residui metallici da incenerimento dei cadaveri sono raccolti sistematicamente attraverso operazioni di raschiatura al termine del processo di combustione; essi sono raccolti in appositi contenitori, i quali sono stoccati e ceduti a soggetti autorizzati; ai fini del presidio va dunque realizzato / verificato quanto segue:
 - ✓ la sussistenza di un contratto con impianto autorizzato alla valorizzazione del materiale recuperato;
 - ✓ la coerenza dei registri di carico e scarico (formulari), con indicazione del conferitario;
 - ✓ l'analisi della documentazione rilasciata da ciascun conferitario dei materiali;
 - ✓ verifiche da effettuarsi a campione.
- **gestione di immobili di proprietà:**
- eventuale reperimento di rifiuti in generale, di amianto in particolare;
ai fini del presidio va dunque realizzato / verificato quanto segue:
 - ✓ censimento generale degli immobili di proprietà, ai fini della preliminare valutazione icu oculi dei rifiuti eventualmente presenti e sommaria pianificazione degli interventi per il loro recupero;
 - ✓ sopralluoghi preliminari in vista dell'intervento eventualmente da realizzare;
 - ✓ individuazione specifica, in esito al sopralluogo o in corso di realizzazione dell'intervento sull'immobile, della qualità e quantità dei rifiuti da smaltire;
 - ✓ individuazione, mediante gara d'appalto, preliminarmente o contestualmente all'intervento (a seconda dei casi) del recuperatore e / o smaltitore dei rifiuti;
 - ✓ avvio dei rifiuti raccolti agli impianti di smaltimento autorizzati (a cura dell'appaltatore, ove presente);
 - ✓ sarà dunque oggetto di verifica:
 - ✓ la sussistenza di un contratto con impianto autorizzato alla valorizzazione del materiale recuperato;
 - ✓ la coerenza dei registri di carico e scarico (formulari), con indicazione del conferitario;
 - ✓ l'analisi della documentazione rilasciata da ciascun conferitario dei materiali;
 - ✓ verifiche da effettuarsi a campione.
- **segnalatica:**
- produzione di scarti di prodotti per la verniciatura e diluenti;
ai fini del presidio va dunque realizzato / verificato quanto segue:
 - ✓ ad evitare la dispersione di detti reflui nel sistema fognario: raccolta degli stessi in appositi contenitori, in esito al processo produttivo; stoccaggio in appositi locali ad evitare il percolamento e l'evaporazione in atmosfera; successivo conferimento ad impianti di smaltimento autorizzati;
 - scarti metallici da cartelli, pali, dissuasori dismessi; gomme e plastiche da dossi dismessi;
 - ✓ raccolta degli stessi in appositi contenitori, in esito al processo produttivo; stoccaggio in appositi siti; successivo conferimento ad impianti di smaltimento autorizzati;
sarà dunque oggetto di verifica:

- ✓ la sussistenza di un contratto con impianto autorizzato alla valorizzazione del materiale recuperato;
- ✓ la coerenza dei registri di carico e scarico (formulari), con indicazione del conferitario;
- ✓ l'analisi della documentazione rilasciata da ciascun conferitario dei materiali;
- ✓ verifiche da effettuarsi a campione.

- **manutenzione stradale:**

- produzione di materiale bituminoso e di scavo;
ai fini del presidio va dunque realizzato / verificato quanto segue:
 - ✓ l'attività è oggetto di appalto da parte di AEM, cosicché a fini di presidio della commissione del reato assume particolare rilevanza la fase di impostazione e di verifica della procedura di affidamento;
 - ✓ in sede di impostazione, si dovrà verificare che l'operatore disponga, in proprio, in subappalto, in avvalimento, in ATI, di un sito di smaltimento dotato delle autorizzazioni necessarie;
 - ✓ con inserimento nelle previsioni contrattuali con l'appaltatore, in sede di verifica AEM richiede a campione (spot) copia dei registri di carico e scarico;

- **gestione discarica di Malagnino:**

- attività post mortem;
ai fini del presidio va dunque realizzato / verificato quanto segue:
 - ✓ l'attività è oggetto di appalto da parte di AEM, cosicché a fini di presidio della commissione del reato assume rilevanza la verifica periodica, nonché a campione, rispetto alle attività svolte di natura ambientale (smaltimento del percolato in particolare);
 - ✓ in sede di impostazione, si dovrà verificare che l'operatore disponga, in proprio, in subappalto, in avvalimento, in ATI, di un sito di smaltimento dotato delle autorizzazioni necessarie;

- **parcheggi:**

- produzione di scarti di batterie da parcometro;
ai fini del presidio va dunque realizzato / verificato quanto segue:
 - ✓ le batterie di scarto debbono essere raccolte e stoccate in appositi contenitori ed avviate allo smaltimento finale;
 - ✓ come già sopra evidenziato, è rilevante la verifica delle quantità, dei formulari, dell'autorizzazione del conferitario;

<p>Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale</p> <p>Articolo introdotto da: L. 22 maggio 2015, n. 68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015)</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<p>Art. 452-quinquies c.p.</p>	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste</p>

Delitti colposi contro l'ambiente Articolo introdotto da: L. 22 maggio 2015, n. 68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015)	dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
---	---

Si rinvia a quanto sopra

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Articolo introdotto da: L. 22 maggio 2015, n. 68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
---	---

Si rinvia a quanto sopra, pur nell'improbabilità del fatto.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti.	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
--	--

Si rinvia a quanto sopra

Art. CODICE PENALE	Testo
Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Si rinvia a quanto sopra, pur nell'improbabilità del fatto.

Art. 137 D.L. 152/2006 Sanzioni penali	1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,)) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni ((e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro)). 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 ((o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3,)), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5
--	--

	<p>alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato)) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p>
<p>...segue ... Art. 137 D.L. 152/2006 Sanzioni penali</p>	<p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>

Si rinvia a quanto sopra, pur nell'improbabilità del fatto.

<p>Art. 256 D.L. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p>	<p>1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1.)) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a</p>
---	--

	<p>ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1.)) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.</p> <p>7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p>
--	---

Si rinvia a quanto sopra.

<p>Art. 257 D.L. 152/2006 Bonifica dei siti</p>	<p>1. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,)) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
--	---

Si rinvia a quanto sopra.

<p>Art. 258 D.L. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p>	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.</p>
---	--

	<p>2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.)</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al ((comma 1)) sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro ((. . .)). Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 ((da parte dei soggetti obbligati)).</p> <p>5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p>
--	---

Si rinvia a quanto sopra, pur nell'improbabilità del fatto in quanto il sistema SISTRI in base all'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 a far data dal 1 gennaio 2019, non è più operativo.

<p>Art. 259 D.L. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti</p>	<p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>
---	---

Si rinvia a quanto sopra.

<p>Art. 260 D.L. 152/2006</p>	<p>1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso</p>
--------------------------------------	--

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	<p>l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.</p> <p>4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. ((4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca)).</p>
--	--

Si rinvia a quanto sopra.

<p>Art. 260-bis D.L. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p>	<p>1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. (82) ((104))</p> <p>2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. (82) ((104))</p> <p>3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. (82) ((104))</p> <p>4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. (82) ((104))</p> <p>5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento.</p>
---	--

	<p>In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. (82) ((104))</p>
<p>...segue ... Art. 260-bis D.L. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti</p>	<p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei rifiuti. (82) ((104))</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (82) ((104))</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. (82) ((104))</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. (82) ((104))</p> <p>9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. (68a)(72)</p>
<p>...segue ... Art. 260-bis D.L. 152/2006 aggiornamenti Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti</p>	<p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (68a) Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano".</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (72) Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino al 31 dicembre 2014 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano".</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (82) Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015".</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (104) Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con</p>

	modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. [...] Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento".
Art. 279 – comma 5 D.L. 152/2006 Sanzioni	5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Si rinvia a quanto sopra, pur nell'improbabilità del fatto in quanto il sistema SISTRI in base all'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 a far data dal 1 gennaio 2019, non è più operativo.

Art. 1 D.L. 150/1992	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni)). 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila)). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.
Art. 3-bis comma 1 D.L. 150/1992	1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Si rinvia a quanto sopra.

Art. 3 D.L. 549/1993	1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la
-----------------------------	--

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	<p>commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179)). 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con prioritari correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito</p>
---	---

Si rinvia a quanto sopra.

Art. 8 D.L. 202/2007 Inquinamento doloso	<p>Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
Art. 9 D.L. 202/2007 Inquinamento colposo	<p>1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>

Si rinvia a quanto sopra, pur nell'improbabilità del fatto.

Art. 256 Comma 4 D.L. 152/2006 Attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata	<p>Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>
--	---

Il dettaglio delle aree organizzative e dei processi potenzialmente interessati dal rischio reato è riportato sopra

2.2.17 Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

ARTICOLI CITATI

Articolo	Testo
12, commi 3, 3-bis 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione ((da sei a sedici anni)) e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (83)e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.
12, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	<p>5. <i>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso</i></p>

	<i>in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</i>
22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	<p><i>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i></p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (7)</p>

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili e dei presidi previsti

La limitata dimensione dell'organico di AEM SpA, ed anche la non elevata intensità di manodopera degli appalti richiesti dalla stessa AEM SpA (salvo casi specifici, normalmente di breve periodo, per il supporto esterno a determinate attività aziendali, in particolare per la gestione delle soste in occasione di specifici eventi cittadini) colloca il presente reato tra quelli a non elevato rischio di commissione.

In ogni caso, in sede di avviso di selezione pubblica per la ricerca di personale, nonché in sede di verifica sugli aggiudicatari di procedure di selezione, vengono esercitati i controlli previsti dalla legge; lo stesso tipo di verifica avviene in fase di svolgimento ed aggiudicazione delle gare di appalto; a quest'ultimo proposito, il Coordinatore della Sicurezza nominato da AEM in fase di esecuzione esercita il controllo tra elenco del personale dichiarato dall'appaltatore e quello effettivamente presente in cantiere.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Reati non rilevanti per il caso in esame

2.2.18 Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia

- 1) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
- 2) Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- 3) Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

ARTICOLI CITATI

Articolo	Testo
3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654	Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili e dei presidi previsti

Data la gestione caratteristica di AEM SpA, il reato non risulta di facile commissione.

Nel caso di cessione o affitto a terzi di immobili di proprietà aziendale, andrà verificato nel merito che, in sede di avvisi di alienazione o concessione di immobili, siano presenti gli obblighi di autodichiarazione dei partecipanti con riferimento alla non commissione del presente reato, con verifiche successive sull'aggiudicatario.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Reati non rilevanti per il caso in esame

2.2.19 Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

ARTICOLI CITATI

Articolo	Testo
<p>Legge 13 dicembre 1989, n. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive</p>	<p>Art. 1. Frode in competizioni sportive</p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.</p> <p>Art. 4 Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa</p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.</p> <p>Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalita' e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p>

	<p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</p> <p>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze -Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p>4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.</p>
--	---

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

AEM SpA non svolge attività e servizi, nè è proprietaria di attività che possono avere interferenza od impatto sulla fattispecie in esame, né del resto appare praticabile che AEM SpA possa esercitare presidi di prevenzione in relazione ai propri clienti o fornitori.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Reati non rilevanti per il caso in esame

Principali presidi alla commissione del reato in questione

In considerazione di quanto esposto nella sezione precedente non sono necessari presidi.

2.2.20 Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

ARTICOLI CITATI

Articolo	Testo
Articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>	<ol style="list-style-type: none">1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
Articolo 39 del decreto legislativo 26 ottobre 2019, n. 124 <i>Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto"; b) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."; c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto"; d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole "uno a tre" sono sostituite dalle seguenti: "due a cinque"; e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola "centocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila"; f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola "tre" e' sostituita dalla seguente: "due"; g) il comma 1-ter dell'articolo 4 e' abrogato; h) all'articolo 5, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei"; i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole "un anno e sei mesi a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei"; l) all'articolo 8, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto"; m) all'articolo 8, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."; n) all'articolo 10, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a sette"; o) all'articolo 10-bis, la parola "centocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila"; p) all'articolo 10-ter, la parola "duecentocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centocinquantamila"; q) dopo l'articolo 12-bis, e' inserito il seguente: "Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1; c) l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis; d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater; f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1; g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2; h) e' pronunciata condanna o applicazione di

	<p>pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10."</p> <p>2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' aggiunto il seguente: "Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.</p>
--	--

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

Il testo vigente dell'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità amministrativa della società rinviando a fattispecie penali indicate e disciplinate dal d.lgs. 74/2000. In particolare, sono reati presupposto:

1. il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'art. 2: ad esempio, la società emette una o più fatture per prestazioni mai eseguite e in sede di dichiarazione le inserisce negli elementi contabili ottenendo un risparmio di imposta;
2. il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** di cui all'art. 3: ad esempio, la società utilizza documenti falsi con l'intento di evadere l'imposta sui redditi con l'intento di conseguire fraudolentemente un risparmio;
3. il **delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'art. 8: ad esempio, la società emette delle fatture per operazioni inesistenti al fine di permettere ad un'altra società di evadere l'imposta sul reddito o sul valore aggiunto;
4. il **delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili** di cui all'art. 10: ad esempio, la società distrugge o occulta fisicamente le scritture o altri libri contabili obbligatori, con impossibilità di ricostruire il volume di affari al fine di evadere le imposte;
5. il **delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** di cui all'art. 11: ad esempio, la dispersione di beni societari al fine di evitare il pagamento delle imposte, con conseguente risparmio fraudolento per la società;

Nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

1. il **delitto di dichiarazione infedele** di cui all'art. 4: ad esempio, la società falsifica la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, superando la soglia limite imposta dal legislatore e ottenendo fraudolentemente un risparmio;
2. il **delitto di omessa dichiarazione** di cui all'art. 5: ad esempio, la società omette di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, superando la soglia limite imposta dal legislatore e conseguendo un risparmio;
3. il **delitto di indebita compensazione** di cui all'art. 10 quater: ad esempio, la società produce documentazione falsa al fine di beneficiare in compensazione di un credito inesistente o non spettante, non superando la soglia limite imposta dal legislatore e conseguendo un risparmio

Poiché i reati tributari in questione risultano veicolati a mezzo di fatture (o altri documenti fiscalmente rilevanti) falsi o inesistenti, va evidenziato che la fatturazione attiva concerne principalmente il Comune di Cremona (con riferimento ai corrispettivi per le attività strumentali affidate); la natura stessa del Comune riduce evidentemente, se non annulla, il rischio di commissione del reato.

La restante fatturazione attiva riguarda la gestione dei parcheggi, ma appare altamente improbabile la possibilità di commissione del reato, in relazione alla totale automazione dell'emissione di biglietti ed abbonamenti per usufruire del servizio.

Con riferimento alla gestione del servizio di cremazione, il reato tributario potrebbe essere commesso in relazione ad accordi di AEM SpA con le imprese funebri in modo da fatturare importi inferiori rispetto a quelli dovuti in relazione alle tariffe vigenti; tuttavia, proprio in relazione alla pubblicità delle tariffe e soprattutto al tracciamento anche informatizzato delle quantità di operazioni da svolgere, risulterebbe estremamente complesso realizzare il raggiro, in quanto come detto quantità e tariffe risultano in ogni caso ben tracciate dai sistemi, e quindi i minori incassi (rispetto al prodotto tra quantità tracciate e tariffe ufficiali) sarebbero oggetto di immediata evidenziazione.

Considerazioni in tutto analoghe a quelle anzi sviluppate per il Polo della Cremazione sono altresì applicabili alla gestione dei permessi ZTL.

Con riferimento all'attività immobiliare, va evidenziato che la fatturazione a fronte di alienazione e di affitto, parimenti potrebbe essere oggetto di raggiri analoghi a quelli sopra descritti; tuttavia anche in questo caso l'individuazione dei prezzi e dei corrispettivi di vendita è soggiacente a procedure di evidenza pubblica, le quali rendono trasparente il processo; risulta essere un presidio alla commissione del reato anche la pluralità di soggetti aziendali coinvolti nello sviluppo delle operazioni correlate.

Infine vanno evidenziate contenute fatturazioni a soggetti privati, per attività di mercato in particolare in materia di segnaletica stradale; la dimensione economica è in ogni caso assai limitata.

Per quanto riguarda le fatturazioni passive (per AEM SpA) inesistenti, false o simili, si richiama che il ciclo passivo della Società è governato dagli obblighi pubblicistici ex DLgs 50 / 2016.

Pertanto, una determina o delibera a contrarre avvia un processo di acquisto, un affidamento diretto (nel rispetto del principio di rotazione) o una procedura più articolata per l'affidamento di servizi / forniture / lavori, verifiche di conformità (visti tecnici) si associano alle fatture passive pervenute, il pagamento avviene a fronte dell'abbinamento tra determina / delibera – atto di affidamento o contratto – visto tecnico – fattura passiva.

Inoltre, ma solo a titolo illustrativo nell'ambito della commissione dei reati tributari, potrebbe verificarsi l'emissione di costi non pertinenti (fatture passive) volti a recuperare indebitamente crediti d'imposta per attività non compendiate come ad esempio per attività di ricerca e sviluppo.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Amministrazione – Processi di pagamento delle imposte e di formazione del bilancio annuale.

Principali presidi alla commissione del reato in questione

L'OdV verifica a campione il rigoroso rispetto delle fasi di cui sopra anche a presidio della commissione di reati tributari a favore di AEM SpA, in particolare nel tentativo di ridurre il carico fiscale.

Si rinvia inoltre ai presidi alla commissione dei reati di cui all'art 25 ter DLgs 231 / 2001 (reati societari).

2.2.21 Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).))

ARTICOLI CITATI

Articolo	Testo
DPR 43/1973 Le singole fattispecie di contrabbando sono indicate dagli Articoli 282 e seguenti (fino al 292) del DPR in esame. In virtù della non rilevanza del reato per AeM si riporta in questa sede solo il primo Articolo in questione	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piu' vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

AEM SpA non svolge attività e servizi, nè è proprietaria di attività che possono avere interferenza od impatto sulla fattispecie in esame, né del resto appare praticabile che AEM SpA possa esercitare presidi di prevenzione in relazione ai propri clienti o fornitori.

Ove si attivassero rapporti esteri ed in particolare con imprese non comunitarie si ritiene necessario che il CdA ne dia opportuna segnalazione all'OdV al fine di rafforzare i presidi di controllo con riferimento ai reati di cui all'Articolo 25-sexiesdecies.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Reati non rilevanti per il caso in esame

Principali presidi alla commissione del reato in questione

In considerazione di quanto esposto nella sezione precedente non sono necessari presidi allo stato attuale.

2.2.22 Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale.

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518 novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 ter, 518 decies e 518 undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 duodecies e 518 quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 bis, 518 quater e 518 octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni

ARTICOLI CITATI

Codice Penale	Testo
518 Novies Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
518 decies Importazione illecita di beni culturali	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
518 undecies Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
518 duodecies Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o	Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da

paesaggistici	sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
518 quaterdecies Contraffazione di opere d'arte	È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
518 bis Furto di beni culturali	Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
518 quater Ricettazione di beni culturali	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
518 octies Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

AEM SpA non svolge attività e servizi, nè è proprietaria di attività che possono avere interferenza od impatto sulla fattispecie in esame, né del resto appare praticabile che AEM SpA possa esercitare presidi di prevenzione in relazione ai propri clienti o fornitori.

L'unico elemento da segnalare è il possesso e la gestione da parte di AEM Cremona di immobili vincolati che tuttavia non rientrano nella categoria dei beni culturali.

Rispetto all'applicazione dei reati indicati, ed in particolare in caso di processi anche solo valutativi, di alienazione di tali beni, si dispone che dovrà essere data piena trasparenza e segnalazione all'OdV in merito al corretto iteri procedimentale al fine di disporre delle autorizzazioni necessarie.

Area organizzativa e processi interessati:

- ii. Reati non rilevanti per il caso in esame

Principali presidi alla commissione del reato in questione

In considerazione di quanto esposto nella sezione precedente non sono necessari presidi allo stato attuale.

2.2.23 Art. 25-duodevices Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- 1) In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
- 2) Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

ARTICOLI CITATI

Codice Penale	Testo
518 sexies Riciclaggio di beni culturali	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto..
518 terdecies Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Esemplificazione delle concrete fattispecie di reati possibili

AEM SpA non svolge attività e servizi, nè è proprietaria di attività che possono avere interferenza od impatto sulla fattispecie in esame, né del resto appare praticabile che AEM SpA possa esercitare presidi di prevenzione in relazione ai propri clienti o fornitori.

Area organizzativa e processi interessati:

- i. Reati non rilevanti per il caso in esame

Principali presidi alla commissione del reato in questione

In considerazione di quanto esposto nella sezione precedente non sono necessari presidi allo stato attuale.

2.2.24 Art. 26-Delitti tentati

- 3) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

- 4) L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.3 Tabella per reato relativa alla valutazione dell'indice sintetico di rischio

Nel seguito viene riportata la tabella sintetica di valutazione tramite indice numerico del rischio ipotizzato per ciascun reato presupposto, espressa come prodotto dei fattori probabilità ed impatto.

TABELLA VALUTAZIONE INDICE DI RISCHIO SINTETICO PER CIASCUN REATO
(Probabilità x Impatto)

Legenda:

Reati da monitorare con attenzione

Reati da monitorare con particolare attenzione

Tabella Reati

RIFERIMENTO REATO	PROBABILITA' (min1-max5)	IMPATTO (min1-max5)	INDICE SINTETICO DI RISCHIO (min 1-max25)
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.	2	3	6
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	2	3	6
Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	1	4	4
Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	2	4	8
Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.	1	1	1
Art.25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio	0	0	0
Art. 25-ter Reati societari	3	4	12

Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	0	0	0
Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	0	0	0
Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	1	3	3
Art. 25-sexies Abusi di mercato	1	2	2
Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	3	4	12
Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	1	3	3
Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	2	1	2
Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	1	1	1
Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	si rinvia alla descrizione nella Parte Speciale		
Art. 25-undecies Reati ambientali	2	4	8
Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare	1	3	3
Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia	1	1	1
Art. 25-quater Frode Sportiva	0	0	0
Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari	1	3	3
Art. 25-sexiesdecies Contrabbando	0	0	0

Art. 25-septiesdecies	1	1	1
Delitti contro il patrimonio culturale			
Art. 25- duodevicies			
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	0	0	0
Art. 26	0	0	0
Delitti tentati			

3 ALLEGATI

3.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 – 2026

Viene allegato il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

3.2 Codice Etico ed Organigramma Aziendale

Si allegano il vigente Codice Etico e l'attuale Organigramma Aziendale.